Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 18 settembre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1976, n. **647.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna della pace, in Trento.

N. 647. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trento 13 dicembre 1974, integrato con due dichiarazioni datate 12 febbraio e 22 aprile 1975, relativo all'erezione della parrocchia della Madonna della pace, in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata determinata la composizione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione per il quadriennio 9 marzo 1976-8 marzo 1980;

Vista la lettera in data 10 aprile 1976, con la quale il Ministero della difesa ha designato il generale di brigata Abelardo Mei a far parte del predetto consiglio in sostituzione del colonnello Mario D'Errico;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrrere dalla data del presente decreto e sino all'8 marzo 1980, il generale di brigata Abelardo Mei è nominato membro del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione quale rappresentante del Ministero della difesa, in sostituzione del colonnello Mario D'Errico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1976

LEONE

ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1976
Registro n. 44 *Poste, foglio n.* 163

(10310)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle isole dell'Asinara e Piana in comune di Porto Torres.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 novembre 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della citata legge, le isole dell'Asinara e Piana nel comune di Porto Torres (Sassari);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della suddetta legge all'albo del comune di Porto Torres;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la succitata proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché, per la materia granitica di cui sono composte e per la loro orografia, estremamente varia e già di per sé fantastica, scolpita dall'erosione di innumerevoli millenni di vento, esse costituiscono un complesso panoramico di grande rilievo e sono una continuazione geologica della Sardegna e della Nurra in particolare; la loro configurazione rocciosa, formata da scisto e granito, i rilievi, le coste in parte sabbiose, oltre che la flora mediterranea rimasta ancora intatta e di cui si conservano alcune specie, quasi scomparse altrove, offrono un insieme di indiscutibile e singolare attrattiva, rappresentante un *unicum* incontaminato senz'altro meritevole di tutela e visibile dalla costa nord della Sardegna;

Decreta:

Le isole dell'Asinara e Piana, site nel territorio del comune di Porto Torres (Sassari) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni della legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Porto Torres provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo comunale della *Gazzetta Ufficiale* giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 12 marzo 1976

p. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
SPIGAROLI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Verbale della seduta del 5 novembre 1973

L'anno 1973, il giorno 5 del mese di novembre, in Sassari, nella sede dell'amministrazione provinciale, alle ore 15, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Sassari, per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

PORTO TORRES - vincolo dell'isola dell'Asinara.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità decide la necessità di proporre il vincolo con la seguente motivazione:

« Una delle maggiori isole di questa parte del Mediterraneo è l'Asinara, che costituisce, con l'isola Piana, una continuazione geologica della Sardegna e della Nurra in particolare. E' di notevole interesse per la sua configurazione rocciosa formata da scisto e granito, oltre che per la flora mediterranea rimasta ancora intatta e di cui conserva alcune specie quasi scomparse altrove. Singolare per i suoi rilievi, per le sue coste rocciose e in parte sabbiose, è visibile dalla costa nord della Sardegna e rappresenta un *unicum* incontaminato meritevole di essere tutelato ».

Essendo presenti tutti i membri della commissione e il sindaco di Porto Torres, il presidente propone di sottoporre alla commissione stessa il problema della proposta del vincolo all'isola Piana, che costituisce una continuazione geologica sia della Nurra che dell'Asinara.

La commissione approva all'unanimità e, considerato il particolare interesse pubblico, ritiene necessario proporre il vincolo dell'isola Piana con la seguente motivazione:

« L'isola Piana, continuazione geologica della Nurra e della Asinara di cui conserva parte delle caratteristiche, è di particolare interesse pubblico, per la sua natura ancora incontaminata è meritevole di essere conservata ».

(*Omissis*).

(10259)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 45, col quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato per la durata di un quadriennio;

Vista la lettera n. GM/11700/74/CO del 27 aprile 1976, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha designato quale componente del

consiglio di cui sopra, in sostituzione del dott. Angelo Schillaci, deceduto, il direttore centrale P.T. dott. Francesco Bartolotta;

Decreta:

Il dott. Francesco Bartolotta, direttore centrale presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato consigliere nel consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in sostituzione del dott. Angelo Schillaci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1976
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 196

(10356)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1976.

Revoca dell'incarico di vigilanza per la repressione delle frodi nel settore dei mosti, vini ed aceti nelle province di Bari, Brindisi, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Potenza e Taranto, alla sezione operativa periferica di Barletta dell'istituto sperimentale per l'enologia di Asti ferma restando nel predetto settore la competenza dell'istituto sperimentale agronomico di Bari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1968, registro n. 6, foglio n. 248, col quale l'istituto sperimentale agronomico di Bari è stato incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di sostanze di uso agrario per le province di Bari, Brindisi, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Potenza e Taranto e, per le medesime province, limitatamente ai mosti, vini ed aceti, è stata incaricata la sezione operativa periferica di Barletta dell'istituto sperimentale per l'enologia di Asti;

Considerato che la predetta sezione operativa periferica di Barletta si trova nella impossibilità di svolgere l'incarico di vigilanza in questione a causa della mancanza di personale analista e di quello addetto ai controlli esterni, nonchè della insufficienza di attrezzature di laboratorio;

Ritenuto altresì che la vigilanza nel settore dei vini, dei mosti e degli aceti nelle predette province è già efficacemente espletata dal su indicato istituto sperimentale agronomico di Bari che dispone di personale adeguato e delle necessarie attrezzature tecniche e scientifiche;

Decreta:

E' revocato l'incarico di vigilanza per la repressione delle frodi nel settore dei mosti, vini ed aceti nelle province di Bari, Brindisi, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Potenza e Taranto, alla sezione operativa periferica di Barletta dell'istituto sperimentale per l'enologia di Asti, ferma restando la competenza dell'istituto sperimentale agronomico di Bari nel predetto settore, ai sensi del decreto ministeriale 2 febbraio 1968 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1976
Registro n. 14 *Agricoltura, foglio n.* 1

(10311)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1976.

Approvazione dei modelli del bollettario delle riscossioni e del giornale di cassa da redigersi simultaneamente con sistema meccanografico e da adottarsi negli archivi notarili forniti di appositi sistemi elettronici per la contabilizzazione delle entrate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 288 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visti gli articoli 645 e 646 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 30 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visti gli articoli 9 e 13 del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;

Visti gli articoli 38, 45 e 60 delle istruzioni approvate con decreto interministeriale 12 dicembre 1959;

Visto il decreto interministeriale 22 maggio 1970, col quale venne modificato il modello concernente il bollettario delle riscossioni degli archivi notarili;

Visto il parere espresso l'11 luglio 1975 dalla Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato generale di finanza);

Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Ritenuto che, per un più spedito funzionamento del servizio delle riscossioni negli archivi notarili distrettuali dotati di apparecchiature automatiche, occorre adottare moduli che consentano la redazione delle bollette e la registrazione delle operazioni di incasso con sistema meccanografico;

che l'uso dei modelli attualmente in vigore per le quietanze e la contabilizzazione delle entrate può essere limitato ai soli archivi notarili (distrettuali e sussidiari) non meccanizzati;

Decreta:

Sono approvati gli annessi modelli del bollettario delle riscossioni (quietanza, matrice e contromatrice) e del giornale di cassa (mod. 10, serie II, parte prima - entrate) da redigersi simultaneamente con sistema meccanografico e da adottarsi negli archivi notarili forniti di appositi sistemi elettronici per la contabilizzazione delle entrate.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1976
Registro n. 20 *Giustizia, foglio n.* 334

Pagina 1

Mod. n. 10 - Parte I - Serie II
(art. 30 R.D.L. 23-10-1924, n. 1737
art. 13 lett. *e*) R.D. 6-5-1929, n. 970)

Frontespizio

ARCHIVIO NOTARILE DI . . . . .

GIORNALE DELLE RISCOSSIONI

Anno finanziario 19. . . .

Piegatura del modulo in continuo

Pagina . . . .

cm. 45

Intercalari

cm 35

Piegatura del modulo in continuo

Pagina 100

PROCURA DELLA REPUBBLICA

di . . . .

Foglio di fondo

Questo registro, che si compone di cento pagine (compresi il frontespizio e la presente) numerate da una a cento, viene da noi bollato e firmato prima di esser posto in uso.

. . . . lì . . . .

Il procuratore della Repubblica

bollo
della
Procura

Mod 9 - Serie II - Mecc

ARCHIVIO NOTARILE DI . . . . *Anno finan* . . . . . *Quietanza*

Bolletta di riscossione n. . . . .

A) VERBALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA

Il Signor . . . . residente a . . . .
richiede (1) . . . .
. . . .

Firma del richiedente . . . .

B) SPECIFICA

C) QUIETANZA

Il sottoscritto, per la causale suddetta, ha ricevuto la somma di L. . . . . nonché n. . . . . . .
fogli di carta bollati per L. . . . . e le marche da bollo occorrenti per la presente quietanza (2).

. . . . . . lì . . . .

Il capo dell'archivio

(1) Estremi della richiesta se per corrispondenza. — (2) Cancellare o completare a seconda del caso.

Avvertenza. — Per poter ritirare l'atto o gli atti richiesti ed i valori rimasti il richiedente deve esibire all'Archivio la presente.

Mod 9 - Serie II - Mecc

ARCHIVIO NOTARILE DI . . . . *Anno finan* . . . . . *Matrice*

Bolletta di riscossione n. . . . .

A) VERBALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA

Il Signor . . . . residente a . . . .
richiede (1) . . . .
. . . .

Firma del richiedente . . . .

B) SPECIFICA

C) QUIETANZA

Il sottoscritto, per la causale suddetta, ha ricevuto la somma di L . . . . nonché n. . . . . . .
fogli di carta bollati per L. . . . . e le marche da bollo occorrenti per la presente quietanza (2).

. . . . . . lì . . . .

Il capo dell'archivio

(1) Estremi della richiesta se per corrispondenza. — (2) Cancellare o completare a seconda del caso.

Avvertenza. — Per poter ritirare l'atto o gli atti richiesti ed i valori rimasti il richiedente deve esibire all'Archivio la presente.

Mod 9 - Serie II - Mecc

ARCHIVIO NOTARILE DI . . . . *Anno finan* . . . . . *Contromatrice*

Bolletta di riscossione n. . . . .

A) VERBALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA

Il Signor . . . . residente a . . . .
richiede (1) . . . .
. . . .

Firma del richiedente . . . .

B) SPECIFICA

C) QUIETANZA

Il sottoscritto, per la causale suddetta, ha ricevuto la somma di L. . . . . nonché n. . . . . . .
fogli di carta bollati per L. . . . . e le marche da bollo occorrenti per la presente quietanza (2).

. . . . . . lì . . . .

Il capo dell'archivio

(1) Estremi della richiesta se per corrispondenza. — (2) Cancellare o completare a seconda del caso.

Avvertenza. — Per poter ritirare l'atto o gli atti richiesti ed i valori rimasti il richiedente deve esibire all'Archivio la presente.

(10293)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1976.

Designazione di alcuni istituti di credito agrario a concedere i mutui a tasso agevolato previsti dall'art. 13-bis, secondo comma, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 13-*bis*, primo e secondo comma, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modifiche, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, il quale prevede che per la realizzazione di opere di carattere privato per il rimboschimento, il miglioramento, la ricostruzione e la trasformazione boschiva, comprese le connesse opere di viabilità, di recinzione e di prevenzione degli incendi necessarie all'attuazione dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, riguardante la forestazione, la Cassa per il Mezzogiorno concede contributi in conto capitale, nella misura massima del 75 % della spesa ammissibile;

Visto il secondo comma del predetto art. 13-*bis* che dispone, per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale, la concessione di mutui a tasso agevolato da parte degli istituti di credito agrario all'uopo designati dal Ministro per il tesoro;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, i sottoelencati istituti di credito agrario di miglioramento, sono designati a concedere, con l'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività, i mutui a tasso agevolato previsti dal citato secondo comma dell'art. 13-*bis* del decreto-legge n. 26 su indicato:

1) Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale;

2) Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

3) Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia;

4) Banco di Sardegna;

5) Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario;

6) Banca nazionale dell'agricoltura;

7) Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania;

8) Cassa centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane;

9) Banca centrale di credito popolare - Centrobanca;

10) Monte dei Paschi di Siena;

11) I.C.C.R.E.A. - Istituto di credito per le casse rurali ed artigiane;

12) Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

(10212)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze di pronto intervento e creditizie previste dagli articoli 3, punto *a*), e 7, della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché le provvidenze contributive per il ripristino delle strade interpoderali previste dall'art. 4, secondo comma, della stessa legge n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Avellino - nubifragi con grandine del 10, 13, 14, 16, 21, 24, 28, 29 giugno, 13 luglio 1976 (art. 7); piogge persistenti del 10, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 giugno, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 28 luglio 1976 (articoli 4, secondo comma, e 7).

Benevento - nubifragi del 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 27, 29, 30 giugno, 2, 3, 5, 6, 8 luglio 1976 (articoli 4, secondo comma, e 7); grandinate del 24 giugno, 1° luglio 1976 (art. 7).

Caserta - piogge torrenziali della 2ª quindicina di giugno, 1-20 luglio 1976 (art. 7); nubigrafio del 7 luglio 1976 (art. 7); grandinate del 15, 23, 24, 25, 29, 30 giugno, 1, 2 luglio 1976 (art. 7).

Napoli - grandinate del 15, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 giugno, 1, 2, 4 luglio 1976 (art. 7).

Salerno - temporali con grandine del 4, 5, 6, 7, 23, 24, 25, 26, 27 giugno 1976 (art. 7); piogge intense del 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30 maggio, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 giugno 1976 (articoli 3, lettera *a*), 4, secondo comma, e 7).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Avellino - nubifragi con grandine del 10, 13, 14, 16, 21, 24, 28, 29 giugno, 13 luglio 1976:

comuni di Ariano Irpino, Calabritto, Caposele, Casalbore, Guardia Lombardi, Montaguto, Greci, Montecalvo Irpino, Morra de Sanctis, Nusco, S. Angelo dei

Lombardi, Savignano Irpino, Rocca San Felice, Torella dei Lombardi, Tufo, Villanova del Battista, Zungoli, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Avella per le località Tora, Molinello, Frustelle o Forestelle, S. Paolino, Fusaro, Campopiano;

comune di Baiano per la località S. Maffeo o Valloncello;

comune di Castel Baronia per le località Ciniferri, Acquachiusa, S. Marco, Oliveto, Valle, Sterparo, Piana Mancini, Monaci, Acquaro, Migliolo, Gorghi, Molino, Serritelli, Ischia del Pero, Seneca;

comune di Flumeri per le località Pianella, Gessera, Pilone, Doganelle, Corvarano, Vado del Corno, Ossimino, Tierzi, Murge, Terre Forti, Piano Mulino;

comune di Fontanarosa per le località Ruo, S. Pietro, Corpo di Cristo, Sianaro, Fontana dell'Olmo, Fosso Cavallo, Paradiso;

comune di Frigento per le località Pacchiana, Tre Masserie, Pezza del Vescovo, Vado dell'Occhiano, Pila, Piani, Molara, Lago;

comune di Gesualdo per le località Sterpellone, Torre dei Monaci;

comune di Lauro per le località S. Giacomo, S. Nicola, S. Maria o Starze, Cannito;

comune di Monteforte di Irpino per le località Giardino, Vetreria, Rialto, Gaudi (dall'abitato a Ponte di sopra);

comune di Montemarano per le località Canale, Bosco di Basso, Baiardo, Case Arse, Castagneto, Trespadino, Chianzano, Saraceni, Iampenna, Corte Corbo, Beneficio, Pastorelli, Sazzano;

comune di Paternopoli per le località Piano, Chiarına, Pescara, Terrone, Pescocupo, Casale, Mattine;

comune di Roccabascerana per le località Squillani, Zolli, Vernilli, Tuoro di Cassano, Tufara Valle;

comune di S. Martino Valle Caudina per le località Bosco Vico, Tufara Valle;

comune di S. Nicola Baronia per le località S. Lucia, Ferrigne, S. Giacomo, Macchieritelle;

comune di S. Sossio Baronia per le località S. Lucia, Monte Mauro, Turro;

comune di Sirignano per le località Croce, Tuoro, Valle;

comune di Sturno per le località Padule, Serrapica, Torone, Aia del Gallo, Crocevia, Pantanelle, Pescone del Gatto, Amendola, Montana;

comune di Taurano per le località Palombaio, Tarato, Maddalena o Tufara, Ritornella, Curitta, Pantaniello, Madonna dell'Arco, Pozzillo, Castagnuolo, Cioppolillo, Cioppolo di Riccio, Costarella, Monte Donico, Fregonia, Traversa, Vallone di Centola, Pastena, Traselle, Velardotica;

comune di Trevico per le località Molini, S. Lucia, Serra Mezzana, Pescara;

comune di Venticano per le località Passo, Ilici, Cuorno, Campoceraso, Chiaire;

comune di Grottaminarda per la località Marmo;

comune di S. Paolina per le località Sala, S. Lucia.

Benevento - grandinate del 24 giugno, 1° luglio 1976:

comune di Ceppaloni per i fogli di mappa numeri 19, 20, 23, 25;

comune di Arpaise per l'intero territorio comunale;

comune di S. Marco dei Cavoti per i fogli di mappa numeri 5, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Caserta - grandinata del 15 giugno 1976:

comune di Presenzano per le località Spinosa, Arboreto, Carpineto.

Napoli - grandinate del 15, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 giugno, 1, 2, 4 luglio 1976:

comune di Nola per i fogli di mappa numeri 33, 35, 36, 37, 38, 39;

comune di Pozzuoli per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(10192)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Molise.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Molise;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia, nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Campobasso - temporali con grandine del 12 luglio, 14, 29 agosto 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, numero 364.

Campobasso - temporali con grandine del 29 agosto 1975:

comune di Montenero di Bisaccia per i fogli di mappa numeri 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 59, 61, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 19, 18, 25, 26, 31, 37, 38, 58, tutti in parte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(10191)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1976.
Modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1967, concernente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1967, e successive modificazioni, riguardante la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico;

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee del 6 aprile 1976, recante la quinta modifica della direttiva del consiglio C.E.E. del 23 ottobre 1962, relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana;

Considerata la necessità di dare applicazione alla direttiva sopracitata, la quale prevede la cancellazione di alcuni coloranti dall'elenco di quelli ammessi;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 7 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 5, lettera *f*), della citata legge;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, le seguenti sostanze coloranti sono soppresse dalla sezione *A/1* dell'elenco allegato al decreto ministeriale 22 dicembre 1967, citato nelle premesse, e sue successive modificazioni:

1) E 103 Crisoina S;
2) E 105 Giallo solido;
3) E 111 Arancio GGN;
4) E 121 Oricello, orceina;
5) / Orceina solfonata;
6) E 125 Scarlatto GN;
7) E 126 Ponceau 6 R;
8) E 130 Blu antrachinone (blu d'indantrane RS);
9) E 152 Nero 7984;
10) E 181 Terra d'ombra bruciata.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, la commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti una o più delle sostanze coloranti elencate nell'art. 1 è vietata.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10194)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1976.
Impiego degli enzimi pectolitici in enologia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto l'art. 56 del citato decreto presidenziale che disciplina la detenzione e l'impiego di determinati prodotti per uso enologico;

Visti i decreti ministeriali 6 settembre 1974 e 14 ottobre 1975, concernenti la temporanea autorizzazione all'impiego di enzimi pectolitici in enologia, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 242 del 17 settembre 1974 e n. 280 del 22 ottobre 1975;

Ritenuta l'opportunità di consentire l'impiego di enzimi pectolitici in enologia;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito il trattamento con enzimi pectolitici delle uve ammostate e dei mosti, destinati alla vinificazione in bianco, dei mosti e dei vini ottenuti con il sistema della termovinificazione, nonché dei vini successivamente alla loro separazione dalle vinacce.

Il trattamento di cui al precedente comma non è consentito per i mosti da vinificare con il sistema della macerazione o in rosso.

Art. 2.

Gli enzimi pectolitici per uso enologico debbono:

a) provenire da ceppi produttori non appartenenti a specie patogene comunque in grado di elaborare metaboliti tossici;

b) non contenere germi patogeni e loro tossine, con particolare riferimento alle aflatossine;

c) non contenere una carica di germi saprofiti, mesofili aerobi superiori a centomila colonie per grammo;

d) non contenere germi indice di inquinamento fecale (coliformi - E.coli, streptococchi fecali, anaerobi solfitoriduttori), in un grammo di prodotto;

e) non contenere prodotti residui della fermentazione dotati di attività antimicrobica e antimicotica;

f) essere diluiti su supporti tali che non alterino la composizione chimico-fisica del prodotto trattato.

Art. 3.

Gli enzimi pectolitici debbono essere posti in commercio e conservati in recipienti chiusi portanti, anche a mezzo di etichetta, in caratteri ben leggibili ed in lingua italiana, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, anche:

le modalità di impiego con le indicazioni delle dosi consigliate;

l'avvertimento che il prodotto trattato deve essere privato delle parti solide prima che siano trascorse cinque ore dall'introduzione del preparato enzimatico mediante filtrazione, centrifugazione o con altri sistemi consentiti;

l'avvertimento, in neretto ed in caratteri ben evidenti, che si può avere formazione di alcole metilico in quantità superiore a quella consentita (art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162) qualora venga superato il dosaggio consigliato o non venga effettuata la filtrazione, centrifugazione o comunque la separazione del liquido limpido dalle parti solide, entro il tempo massimo di cinque ore dalla introduzione del preparato enzimatico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10193)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1976.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti gli articoli 4 e 10 dello statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1343 e decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, n. 69;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1975, con il quale il consigliere di Stato dott. Ugo Niutta è stato nominato commissario straordinario per l'Ente autonomo di gestione per il cinema per il periodo di un anno;

Considerato che permangono le ragioni che legittimano e giustificano la gestione straordinaria e temporanea dell'Ente ed in particolare che non sussistono le condizioni per procedere alla nomina del consiglio di amministrazione in quanto sono in corso di definizione le proposte per la ristrutturazione del settore cinematografico a partecipazione statale;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato l'incarico al consigliere di Stato dott. Ugo Niutta, quale commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, con tutti i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente.

Art. 2.

Al commissario straordinario è corrisposta, a carico dell'Ente, mensilmente, un'indennità di ammontare pari a un dodicesimo dell'emolumento annuo spettante al presidente dell'Ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1976

Il Ministro: BISAGLIA

(10295)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.

Dichiarazione di « zona sismica » per una parte del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975 recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* supplemento ordinario n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge n. 64 che demanda al Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello dell'interno, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Ritenuta la necessità ed urgenza di procedere agli adempimenti di cui al citato secondo comma dell'art. 2 della legge n. 64 per la regione Friuli-Venezia Giulia in dipendenza del fenomeno sismico del 5 maggio 1976 e anche in relazione all'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia che, con delibera 23 luglio 1976, n. 2161, si è espressa favorevolmente alla dichiarazione di zona sismica dell'area così delimitata dai comuni in essa compresi:

a sud, dai confini amministrativi dei comuni di Sacile, Fontanafredda, Roveredo in Piano, San Quirino, Vivaro, Spilimbergo, Dignano, Rive d'Arcano, Fagagna, Martignacco, Pasian di Prato, Udine, Pradamano, Buttrio, Manzano, San Giovanni al Natisone, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio;

ad est, dal confine nazionale con la Jugoslavia e dai confini amministrativi dei comuni di Chiusaforte, Dogna, Pontebba;

a nord, dal confine nazionale con l'Austria;

ad ovest, dai confini amministrativi dei comuni di Paluzza, Cercivento, Sutrio, Lauco, Raveo, Socchieve, Tramonti di Sopra, Claut, Cimolais, e dai confini amministrativi della regione Friuli-Venezia Giulia con le province di Belluno e Treviso. In tale zona sono compresi i comuni indicati nel dispositivo del presente decreto;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto 23 luglio 1976, n. 621, si è espresso favorevolmente alla dichiarazione di zona sismica della zona delimitata come sopra e dei comuni in essa compresi e indicati nel dispositivo del presente decreto;

Ritenuto che sia la regione interessata che il Consiglio superiore dei lavori pubblici si sono favorevolmente espressi, con gli atti indicati, per l'attribuzione del grado di sismicità S = 9 alla zona come sopra da dichiararsi sismica;

che, come risulta dal citato voto n. 621 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al quale si fa integrale riferimento col presente decreto, alla dichiarazione di zona sismica deve addivenirsi in considerazione della distribuzione degli epicentri degli eventi sismici di grado uguale o superiore all'ottavo della scala Mercalli storicamente accertati, delle strutture tettoniche della regione e in particolare dei nodi tettonici e, altresì, della probabile e possibile migrazione, lungo le linee tettoniche, dei fuochi, della storiografia sismica e dell'elaborazione statistica dei dati storici fondata sulla analisi dei « costi-benefici »;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata sismica, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1964, n. 64, la zona compresa nella regione Friuli-Venezia Giulia delimitata come segue:

a sud, dai confini amministrativi dei comuni di Sacile, Fontanafredda, Roveredo in Piano, San Quirino, Vivaro, Spilimbergo, Dignano, Rive d'Arcano, Fagagna, Pasian del Prato, Udine, Pradamano, Buttrio, Manzano, San Giovanni al Natisone, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio;

ad est, dal confine nazionale con la Jugoslavia e dai confini amministrativi dei comuni di Chiusaforte, Dogna, Pontebba;

a nord, dal confine nazionale con l'Austria;

ad ovest, dai confini amministrativi dei comuni di Cercivento, Sutrio, Lauco, Raveo, Socchieve, Tramonti di Sopra, Claut, Cimolais, e dai confini amministrativi della regione Friuli-Venezia Giulia con le province di Belluno e Treviso.

In tale zona restano pertanto compresi tutti i seguenti comuni:

Arba
Amaro
Artegna
Attimis
Arta Terme
Andreis
Aviano
Buia
Bordano
Barcis
Budoia
Buttrio
Claut
Cimolais
Cercivento
Cavazzo Carnico
Caneva
Cavasso Nuovo
Castelnovo del Friuli
Colloredo di Monte Albano
Chiusaforte
Cividale del Friuli
Corno di Rosazzo
Cassacco
Clauzetto
Dignano
Dogna
Drenchia
Dolegna del Collio
Erto e Casso
Enemonzo
Frisanco
Fontanafredda
Fanna
Fagagna
Faedis
Forgaria nel Friuli
Gemona del Friuli
Grimacco
Lauco
Ligosullo
Lusevera
Moggio Udinese
Meduno
Montereale Valcellina
Maniago
Majano
Montenars
Magnano in Riviera
Manzano
Moruzzo
Martignacco
Moimacco
Nimis
Osoppo
Preone
Paluzza
Paularo
Polcenigo
Pulfero
Pontebba
Pradamano
Prepotto
Premariacco
Povoletto
Pagnacco
Pasian di Prato
Pinzano al Tagliamento
Raveo
Rovereto in Piano
Ragogna
Rive d'Arcano
Resiutta
Resia
Remanzacco
Reana del Roiale
Socchieve
Sutrio
Sacile
San Quirino
Sequals
Spilimbergo
San Daniele del Friuli
Savogna
Stregna
San Leonardo
San Pietro al Natisone
San Giovanni al Natisone
Tavagnacco
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Treppo Carnico
Tolmezzo
Travesio
Treppo Grande
Trasaghis
Taipana
Tarcento
Torreano
Tricesimo
Udine
Villa Santina
Verzegnis
Vivaro
Vajont
Vito d'Asio
Venzone
Zuglio

Art. 2.

Alla zona delimitata nel precedente art. 1 è attribuito il grado di sismicità S = 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1976

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

(10357)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 8 settembre 1976:

Ciancico Vincenzo, notaio residente nel comune di Calatabiano, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania;

Bilangione Mario, notaio residente nel comune di Falerna, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Nocera Tirinese, stesso distretto notarile;

Ortali Giancarlo, notaio residente nel comune di Cavour, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara;

Viscardini Sergio, notaio residente nel comune di Porto Tolle, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Rovigo;

Cimellaro Marco, notaio residente nel comune di Melito di Porto Salvo, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Laureana di Borrello, distretto notarile di Palmi.

(10161)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto del lavoro (prima cattedra), diritto del lavoro (seconda cattedra), storia delle dottrine politiche, scienza delle finanze e diritto finanziario, economia politica e filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto del lavoro (prima cattedra);

2) diritto del lavoro (seconda cattedra);

3) storia delle dottrine politiche (corso di laurea in scienze politiche);

4) scienze delle finanze e diritto finanziario;

5) economia politica (corso di laurea in scienze politiche);

6) filosofia del diritto,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10261)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10363)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti il campo di volo « Oscar Savini » di Bracciano

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Bracciano (Roma) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti il campo di volo « Oscar Savini » di Bracciano con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 19 dicembre 1974, n. 103, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1975.

(9718)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Polino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Polino (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.897.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2888/M)

Autorizzazione al comune di Pisoniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Pisoniano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.051.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2866/M)

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Arsoli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.536.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2867/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Mirteto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Poggio Mirteto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.717.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2868/M)

Autorizzazione al comune di Montasola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Montasola (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2869/M)

Autorizzazione al comune di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Macerata Campania (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.916.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2870/M)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Gerano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.729.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2871/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte in Sabina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Belmonte in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 842.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2872/M)

Autorizzazione al comune di Atina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Atina (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.847.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2873/M)

Autorizzazione al comune di Corchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Corchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.283.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2874/M)

Autorizzazione al comune di Civitella d'Agliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Civitella d'Agliano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2875/M)

Autorizzazione al comune di Capranica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Capranica (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.359.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2876/M)

Autorizzazione al comune di Canino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Canino (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.565.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2877/M)

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Tolfa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.484.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2878/M)

Autorizzazione al comune di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Affile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.058.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2879/M)

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Frontone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.585.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2880/M)

Autorizzazione al comune di Sigillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Sigillo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.304.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2881/M)

Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Citerna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.316.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2882/M)

Autorizzazione al comune di San Vitaliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di San Vitaliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.484.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2883/M)

Autorizzazione al comune di Montelupone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Montelupone (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.181.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2884/M)

Autorizzazione al comune di Spigno Saturnia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Spigno Saturnia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.794.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2885/M)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Cori (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2886/M)

Autorizzazione al comune di Valle Agricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Valle Agricola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.441.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2887/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi del 15 settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	840,70	840,70	840,50	840,70	840,75	840,65	840,65	840,70	840,70	840,70
Dollaro canadese .	862,95	862,95	862,25	862,95	863,25	862,90	862,85	862,95	862,95	862,90
Franco svizzero .	340,25	340,25	340,30	340,25	340,40	340,20	340,20	340,25	340,25	340,25
Corona danese .	140,39	140,39	140,50	140,39	140,40	140,38	140,40	140,39	140,39	140,37
Corona norvegese .	154,84	154,84	154,95	154,84	154,85	154,82	154,85	154,84	154,84	154,80
Corona svedese .	193,28	193,28	193,20	193,28	193,25	193,25	193,30	193,28	193,28	193,25
Fiorino olandese	323,36	323,36	323,55	323,36	323,25	323,35	323,38	323,36	323,36	323,35
Franco belga .	21,875	21,875	21,8550	21,875	21,86	21,85	21,88	21,875	21,875	21,85
Franco francese	171,49	171,49	171,20	171,49	171,40	171,47	171,44	171,49	171,49	171,48
Lira sterlina	1457,75	1457,75	1463 —	1457,75	1458,10	1457,80	1459,25	1457,75	1457,75	1457,75
Marco germanico .	337,48	337,48	337,70	337,48	337,50	337,45	337,50	337,48	337,48	337,45
Scellino austriaco .	47,545	47,545	47,38	47,545	47,57	47,53	47,59	47,545	47,545	47,54
Escudo portoghese	27,125	27,125	27,07	27,125	27,10	27,12	27,10	27,125	27,125	27,12
Peseta spagnola .	12,404	12,404	12,42	12,404	12,40	12,14	12,41	12,404	12,404	12,40
Yen giapponese	2,9425	2,9425	2,94	2,9425	2,941	2,94	2,944	2,9425	2,9425	2,94

Media dei titoli del 15 settembre 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	91,150
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,700
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,800
» 5 % (Ricostruzione) .	95,200
» 5 % (Riforma fondiaria) .	94,050
» 5 % (Città di Trieste) .	91,875
» 5 % (Beni esteri) .	90,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,025
» 5,50 % » » 1968-83	77,125
» 5,50 % » » 1969-84	78,850
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,375
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 .	85,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	97,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	86,350
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	82,800
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,600
» poliennali 7 % 1978 .	90,275
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,325
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,275
» » 9 % 1980	90,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 settembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840,675
Dollaro canadese	862,90
Franco svizzero	340,225
Corona danese .	140,395
Corona norvegese .	154,845
Corona svedese .	193,25
Fiorino olandese	323,37
Franco belga .	21,877
Franco francese	171,465
Lira sterlina .	1458,50
Marco germanico .	337,49
Scellino austriaco .	47,567
Escudo portoghese .	27,112
Peseta spagnola	12,407
Yen giapponese	2,943

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 4, del 16 agosto 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 201.1.70)

Bando di concorso a venti borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - Analisi e informatica.

(*Bando n.* 201.1.71)

Bando di concorso a quattro borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - Didattica matematica.

(*Bando n.* 201.1.72)

Bando di concorso a dodici borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - Geometria e algebra.

(*Bando n.* 201.1.73)

Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - Fisica matematica.

(*Bando n.* 209.1.25)

Bando di concorso a venticinque borse di studio per laureandi da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

(*Bando n.* 201.2.20)

Bando di concorso a una borsa di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche Studio di evoluzioni stellari.

(*Bando n.* 201.2.21)

Bando di concorso a due borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche - Studio dei pianeti e delle polveri cosmiche.

(*Bando n.* 201.8.9)

Bando di concorso a cinque borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche - Geografia.

(*Bando n.* 201.8.10)

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche - Filosofia, psicologia, pedagogia.

(*Bando n.* 201.8.11)

Bando di concorso a una borsa di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche - Etnologia.

(*Bando n.* 201.8.12)

Bando di concorso a sette borsa di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche - Discipline orientalistiche.

(*Bando n.* 201.8.13)

Bando di concorso a tre borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche - Discipline storico-religiose.

(*Bando n.* 201.8.14)

Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche - Linguistica.

(*Bando n.* 201.8.15)

Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche - Archivistica e bibliografia.

(*Bando n.* 201.8.16)

Bando di concorso a otto borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche - Filologia medievale e moderna.

(*Bando n.* 201.8.17)

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche - Storia medievale, moderna e contemporanea.

(*Bando n.* 201.8.18)

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche - Filologia classica.

(*Bando n.* 201.8.19)

Bando di concorso a quindici borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche - Arte, musica e spettacolo.

(*Bando n.* 201.8.20)

Bando di concorso a sedici borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche - Archeologia, storia antica.

(10331)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, a posti di preside vacanti negli istituti di istruzione professionale con lingua di insegnamento tedesca, ladina e slovena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il quale dispone che, nella prima applicazione del suddetto decreto presidenziale, è indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per i posti vacanti e disponibili di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, riservato al personale insegnante di ruolo, incaricato da almeno due anni della presidenza e in possesso dei requisiti richiesti dallo stesso decreto per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside;

Visto l'art. 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il quale dispone che ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle località ladine sono ammessi gli insegnanti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive scuole od istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal citato decreto n. 417;

Considerato che, in base al predetto articolo i citati concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici, i quali approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo;

Visto l'art. 51 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il quale stabilisce che il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al citato art. 49, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili;

Visto il secondo comma dell'art. 133 sopra menzionato, il quale dispone che il punteggio da attribuire ai titoli valutabili non può essere superiore a 50 sui 100 punti complessivi;

Visto l'ultimo comma dell'art. 133 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione II, espresso nella seduta del 9 marzo 1976;

Considerato che le proposte formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione per la formulazione della tabella di valutazione dei titoli degli aspiranti al concorso riservato per posti di preside negli istituti interessati devono essere opportunamente coordinate, integrate e adattate per la predisposizione della tabella di valutazione dei titoli degli aspiranti al concorso riservato per posti di preside negli istituti professionali previsti dall'art. 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Decreta:

Per l'espletamento dei concorsi a posti di preside negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena, con lingua di insegnamento tedesca e delle località ladine, previste dall'art. 49 e 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono stabiliti i seguenti titoli valutabili, il punteggio da attribuire ai titoli stessi e gli argomenti del colloquio, così come vengono specificati negli allegati 1 e 2 annessi al presente decreto, allegati che fanno parte integrante dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1976
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 291

ALLEGATO 1

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

A. — TITOLI DI SERVIZIO
(fino ad un massimo di punti 35)

1) Per ogni anno di servizio come professore titolare di ruolo A negli istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) punti 1,20

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato dal candidato come professore titolare in istituti statali d'istruzione secondaria di primo grado.

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o preside incaricato (dopo la nomina di ruolo) in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) punti 2,40

Il punteggio è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato in istituti d'istruzione secondaria di primo grado.

Non sarà attribuito alcun punteggio agli anni di incarico di presidenza utili per l'ammissione al concorso.

3) Per ogni anno di incarico di vice preside (dopo la nomina in ruolo) in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) punti 1,50

Idem di vigilanza o rappresentanza del preside in sezione staccata o coordinata dell'istituto . . » 1,50

I punteggi sono ridotti alla metà se gli incarichi sono stati ricoperti in istituti d'istruzione secondaria di primo grado.

I periodi di incarico di preside, di vice preside o di vigilatore di sezioni coordinate inferiori a sei mesi saranno valutati esclusivamente come servizio di insegnamento, senza attribuzione di alcun maggior punteggio.

In caso di pluralità d'incarichi nel medesimo anno viene valutato il titolo più favorevole. Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

N.B.: Si valutano gli anni di servizio scolastico effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo nelle scuole statali di istruzione secondaria, ivi inclusi i periodi di servizio in cui il candidato ha svolto altri compiti validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto nella scuola (per il periodo dal 1955-56 al 1974-75 compreso).

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo d'istituto a causa di aspettative o di assenze dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestato anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo, ancorchè coperti da retrodatazione della nomina, nonchè ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente alla assunzione nelle scuole statali d'istruzione secondaria anche se riconosciuto — in tutto o in parte — nella carriera di professore.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso, e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico, reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Non sono valutati i servizi prestati nei ruoli delle scuole elementari o in ruoli diversi da quelli delle scuole statali di istruzione secondaria, anche se siano stati riconosciuti, a norma delle vigenti disposizioni, ai fini della carriera di professore.

I periodi di aspettativa, concessi per qualsiasi motivo, saranno detratti in proporzione alla loro durata per ciascun anno scolastico dal punteggio relativo sia al servizio effettivamente prestato sia all'eventuale servizio d'incarico di preside sia all'eventuale servizio d'incarico di vice preside o di vigilatore di sezioni coordinate.

Non sarà effettuata alcuna detrazione per le aspettative di durata cumulativamente non superiore a giorni quindici; del pari non saranno considerate le frazioni di aspettative non superiori a giorni quindici e le frazioni superiori a giorni quindici saranno computate per un mese intero.

B. — TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA
(fino ad un massimo di punti 15)

Lauree e concorsi:

1) Laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:

con votazione 110/110 e lode . . . . . punti 5
con votazione 110/110 . . . . » 4
con votazione da 90 a 109 su 110 . . . . » 3
con votazione da 70 a 89 su 110 . . . . » 2
con votazione da 66 a 69 o in mancanza di votazione sul documento esibito . . . . . » 1

Per ogni altra laurea punti 0,50 fino ad un massimo di punti 1.

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario . . . . punti 0,50
fino ad un massimo di punti 1.

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti d'istruzione secondaria di secondo grado conseguita con votazione complessiva di almeno 75/100 punti 0,50, con votazione inferiore punti 0,30 (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la prima nomina in ruolo).

Per la stessa cattedra (tabella-classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre negli istituti d'istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà

4) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi di « merito distinto » riservati ai professori di ruolo negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado:

per esami e titoli punti 3
per soli titoli » 1,50

Per analoghi concorsi di merito distinto riservati ai professori di ruolo in istituti d'istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

5) Per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti d'istruzione secondaria di secondo grado per ciascuna punti 4.

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per esami e titoli, a posti di preside in istituti d'istruzione secondaria di primo grado.

6) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di ispettore centrale o provveditore agli studi punti 1 (fino ad un massimo di punti 4).

Titoli universitari:

1) Maturità in concorsi universitari o libera docenza in qualsiasi disciplina per ciascuna punti 2 (fino ad un massimo di punti 4).

2) Incarichi o supplenze d'insegnamento presso università statali o pareggiate punti 1 per ogni anno accademico purchè di durata non inferiore, nel complesso, a cinque mesi e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di punti 3 (limitatamente al periodo dal 1955-56 al 1974-75).

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A*, ove effettivamente prestati.

3) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo (per almeno sei mesi per anno) punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3 (limitatamente al periodo dal 1955-56 al 1974-75).

Servizio di assistente volontario, prima della nomina in ruolo, punti 0,25 fino ad un massimo di punti 1,50 (limitatamente al periodo dal 1955-56 al 1974-75).

Altri servizi:

1) Per attività svolta, anche in campo extrascolastico, a seguito di provvedimenti dopo la nomina in ruolo per attendere a mandati o a compiti di ordine tecnico, scientifico, culturale o amministrativo non valutabile come servizio di istituto nella scuola, punti 0,25 per anno (per una durata non inferiore a sei mesi) e fino ad un massimo di punti 1,50 (limitatamente al periodo dal 1955-56 al 1974-75).

La valutazione non si effettua quando l'attività sia valutabile fra i titoli di cui ai precedenti punti 2) e 3) o sia coincidente con anni valutati tra i titoli di servizio.

Pubblicazioni:

1) Pubblicazioni a stampa (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato) fino ad un massimo di punti 5.

Premi ministeriali:

1) Vincita del concorso a premi ministeriali previsto dalle leggi 31 luglio 1952, n. 1078 e 5 marzo 1965, n 165, punti 0,50.

C. — COLLOQUIO

Alla prova colloquio vengono assegnati massimo punti 50. Per essere inclusi nella graduatoria di merito occorre aver conseguito almeno punti 35/50 nel colloquio.

D. — DETRAZIONI

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n 354 del 21 ottobre 1969);

per ogni ammonizione o avvertimento . . . punti 2;
per ogni censura . . . . » 3;
per sospensione dall'insegnamento per un periodo inferiore ad un mese da punti 10 a punti 15;
per le punizioni più gravi (nei casi in cui non ricorre la esclusione di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417) da punti 16 a punti 25;
per altri fatti o elementi di demerito di carattere morale, didattico o disciplinare, risultanti da atti in possesso del Ministero che dovranno essere richiamati espressamente in verbale dalla commissione giudicatrice, fino a punti 10.

ALLEGATO 2

ARGOMENTI DEL COLLOQUIO

Il concorrente dovrà dimostrare di conoscere bene la lingua slovena, tedesca o ladina, relativa al tipo di istituto per la cui presidenza concorre.

Il candidato, sulla base di personali interessi culturali, in relazione agli studi compiuti e all'attività di insegnamento, sarà inoltre chiamato ad esprimere i propri orientamenti sulla gestione di un istituto scolastico con strutture e fini d'istruzione, in particolar modo di un istituto professionale (biblioteche, laboratori, officine, magazzini, sussidi audiovisivi, segreterie, ecc.), in funzione di una comunità educante e autoeducante in dimensioni sociali e in rapporti di democrazia.

Sulla scorta della propria esperienza ed in riferimento alle nuove funzioni degli organi collegiali scolastici, dovrà dar prova di conoscere la problematica attuale in merito all'impostazione formativo-educativa più efficace della scuola, quale centro di incontro e di elaborazione di apporti umani e civili di vario livello e di diversa qualificazione e in merito alla gestione partecipativa di essa.

Il colloquio dovrà tendere anche all'accertamento della conoscenza della legislazione e degli ordinamenti scolastici vigenti, con particolare riferimento alla struttura e al ruolo degli organi collegiali scolastici, ed allo stato giuridico del personale della scuola.

Inoltre potranno costituire oggetto della prova i seguenti temi:

1) la costituzione italiana e la scuola;

2) umanesimo, scienza e tecnica nell'unitarietà del processo educativo;

3) problemi psico-pedagogici dell'educazione;

4) orientamento scolastico e scelte operative;

5) preparazione alla professione e formazione del cittadino;

6) metodologie e tecniche dell'insegnamento, interdisciplinarità, sperimentazione, tempo pieno, valutazione degli alunni;

7) aggiornamento ed autoaggiornamento dei docenti;

8) aspetti e problemi dell'educazione permanente;

9) gestione amministrativa e contabile della scuola e norme fondamentali di contabilità dello Stato.

Il candidato dovrà altresì dare prova di conoscere la problematica e le esigenze d'ordine organizzativo, funzionale, amministrativo dei tipi di istituto per i quali concorre e per quelli cui abbia diritto di passaggio e, in particolare:

a) norme di protezione antinfortunistica;

b) criteri di direzione e di gestione delle aziende annesse agli istituti;

c) convenzioni per la gestione di apparecchiature concesse in uso agli istituti da aziende o enti pubblici e privati;

d) convenzioni con enti pubblici o privati per lo svolgimento di addestramenti particolari.

Il candidato sarà chiamato inoltre a rispondere sui seguenti argomenti:

1) legislazione relativa al tipo di scuola per il quale concorre;

2) rapporto fra formazione generale e formazione professionale;

3) rapporto fra programmazione economica e specializzazioni professionale;

4) il problema della valutazione: criteri, metodi, tecniche.

(10163)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere, categoria direttiva, ruolo amministrativo, presso la sede zonale di Biella.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere per la sede zonale di Biella, il cui bando e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 71 del 17 marzo 1976, avranno luogo in Vercelli presso il locale istituto tecnico « Cavour », corso Italia n. 44, nei giorni 3 e 4 ottobre 1976, con inizio alle ore 8.

(10367)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di segretario di 3ª classe, categoria di concetto, ruolo amministrativo, presso la sede zonale di Biella.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di segretario di 3ª classe per la sede zonale di Biella, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 71 del 17 marzo 1976, avrà luogo in Vercelli il giorno 10 ottobre 1976, con inizio alle ore 8, presso i seguenti edifici scolastici:

istituto tecnico « Cavour », corso Italia, n. 44:
da Abbattista Chiarina a Maritato Nunzio;

istituto magistrale « Rosa Stampa », corso Italia n. 48:
da Marrotta Fortunata a Zucconelli Mirca.

(10368)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Rinvio delle prove facoltative di lingue del concorso, per esami, a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva.

A modifica di quanto disposto dall'art. 8 del decreto ministeriale 30 ottobre 1975, n. 10945, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1976, con il quale è stato bandito il concorso a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, le prove facoltative di lingue del concorso stesso precedentemente fissate per il giorno 22 settembre 1976 sono rinviate a data e luogo da destinarsi a cura della commissione esaminatrice.

(10366)

ISTITUTO ORTOPEDICO TOSCANO « P. PALAGI » DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;
un posto di farmacista-collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Firenze.

(10276)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente medico dell'istituto di radiologia e del radium;
un posto di assistente medico del laboratorio di analisi (presso il presidio integrativo di Roncoferraro).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(10280)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di fisioterapia;
un posto di assistente di chirurgia plastica ricostruttiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(10333)

Aumento del numero dei posti del concorso a tre posti di assistente di anestesia

Il numero dei posti del concorso a tre posti di assistente di anestesia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1976, è elevato a quattro.

(10285)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(10287)

OSPEDALE « P. LUCCHESI » DI PIETRASANTA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pietrasanta (Lucca).

(10284)

OSPEDALE « S. BARTOLOMEO » DI SARZANA

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sarzana (La Spezia).

(10282)

OSPEDALE « M. SARCONE » DI TERLIZZI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di medicina generale per la sezione aggregata di malattie infettive;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente della divisione di medicina generale;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

due posti di assistente del servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente della sezione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Terlizzi (Bari).

(10288)

OSPEDALE DI CALCINATE E PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

(10286)

OSPEDALE GERIATRICO « PIO ISTITUTO DELLA ADDOLORATA » DI ROMA

Concorso a due posti di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Roma.

(10370)

OSPEDALE « CUTRONI ZODDA » DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(10279)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Revoca del concorso ad un posto di primario di radiologia

Il concorso ad un posto di primario di radiologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 agosto 1976, deve intendersi revocato.

(10334)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1976, n. **21.**

Rifinanziamento di leggi regionali ed integrazione di stanziamenti relativi ad interventi assistenziali in favore di anziani e minori e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1976.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa per la concessione dei contributi per l'assistenza estiva ed invernale ai minori, di cui agli articoli 35 e 37 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 56, già determinata in lire 2.200 milioni, è incrementata per l'anno 1976 dell'importo di lire 300 milioni.

Art. 2.

La spesa per l'attuazione degli interventi assistenziali a favore di minori anziani, profughi e rimpatriati di cui alla legge regionale 22 gennaio 1973, n. 10, già determinata in lire 750 milioni, è incrementata per l'anno 1976 di lire 300 milioni.

Art. 3.

La spesa per l'attuazione degli interventi in favore degli anziani di cui all'art. 7 ed all'art. 8, terzo comma, lettera *b*), della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, già determinata in lire 1.850 milioni, è incrementata per l'anno 1976 di lire 150 milioni.

Art. 4.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dall'art. 8, terzo comma, lettera *a*), dall'art. 9, dall'art. 10, secondo comma, lettera *a*) e dall'art. 11 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, concernente interventi per l'assistenza alle persone anziane, modificata dalla legge regionale 11 aprile 1975, n. 45, è autorizzato, per l'anno finanziario 1976, ai fini della concessione di contributi in annualità per la durata massima di venti anni, l'impegno di spesa al limite di lire 300 milioni.

Art. 5.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 3 settembre 1974, n. 56, concernente interventi per i soggiorni di vacanza dei minori, è autorizzato per l'anno finanziario 1976, ai fini della concessione dei contributi in annualità di cui al primo comma dell'art. 26 della legge regionale anzidetta, lo impegno di spesa al limite di lire 100 milioni.

Art. 6.

Al finanziamento degli oneri di lire 750 milioni e di lire 400 milioni derivanti dall'attuazione degli interventi dei precedenti articoli da 1 a 3 e 4 e 5, si provvede con riduzione per pari importo rispettivamente del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », e del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritti ai capitoli 183102 e 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976.

Nel medesimo stato di previsione sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:

la dotazione del cap. 153200 « Concorso nelle spese per la organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva ed invernale ai minori, sostenute da enti locali, istituti, associazioni e comitati » è aumentata da lire 2.200 milioni a lire 2.500 milioni;

la dotazione del cap. 153201 « Spese per interventi assistenziali sotto forma di ricovero o in altra forma alternativa in favore di minori » è aumentata da lire 200 milioni a lire 350 milioni;

la dotazione del cap. 153300 « Spese per interventi assistenziali sotto forma di ricovero o in altra forma alternativa in favore di anziani, profughi, rimpatriati e appartenenti alle categorie post-belliche » è aumentato da lire 550 milioni a lire 700 milioni;

la dotazione del cap. 153301 « Contributi a comuni, consorzi di comuni e comunità montane, per l'assistenza domiciliare agli anziani e per l'erogazione ai medesimi di sovvenzioni a sollievo degli oneri di locazione di alloggi » è aumentata da lire 1.850 milioni a lire 2.000 milioni.

Al titolo II, sezione V, rubrica 2ª, sono istituiti i seguenti capitoli:

252115, categoria 10ª, con la denominazione: « Contributi in annualità a comuni, consorzi di comuni ed enti assistenziali diversi per l'acquisto, la costruzione ed il riattamento di edifici destinati a case di vacanza o adibiti a centri ricreativi diurni - 1ª delle 20 annualità del limite di impegno di lire 100 milioni »;

252205, categoria 10ª, con la denominazione: « Contributi in annualità a comuni, consorzi di comuni, comunità montane, enti comunali di assistenza e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, nonchè enti, istituzioni e fondazioni per l'acquisto, la costruzione, il riattamento e l'ampliamento degli edifici adibiti a case albergo e case di soggiorno per anziani, per il riattamento di edifici destinati a case di riposo per anziani e per l'acquisto ed il riattamento di alloggi per anziani, per la realizzazione di centri diurni di assistenza per anziani - 1ª delle 20 annualità del limite di impegno di lire 300 milioni ».

Oltre a quelle innanzi indicate, allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976 sono altresì apportate le seguenti variazioni:

la dotazione del cap. 153401 « Interventi per assistenza e cura di infermi poveri non assistiti da enti mutualistici o da altri enti pubblici » è ridotta dell'importo di lire 50 milioni;

la dotazione del cap. 153101 « Interventi straordinari ed urgenti per l'assistenza economica a favore dei singoli » è incrementata dell'importo di lire 50 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 agosto 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *giugno* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *luglio* 1976, *prot.* 20702/8925).

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1976, n. **22.**

Calendario e disciplina per l'esercizio della caccia nella regione Lombardia per la stagione venatoria 1976-77.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la stagione venatoria 1976-77 l'esercizio della caccia nel territorio della regione Lombardia è regolato dagli articoli 2 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 55 e dagli articoli 2 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 56, così come modificate dalla presente legge.

I presidenti dei comitati provinciali della caccia pubblicano entro il 30 luglio 1976 il calendario venatorio 1976-77 in applicazione delle disposizioni in vigore.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 55, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La caccia alla selvaggina stanziale, alla migratoria ed a quella non protetta nel territorio della regione Lombardia è consentita dalla quarta domenica di settembre all'otto dicembre per tre giorni settimanali nelle giornate di giovedì, sabato e domenica, salvo le seguenti eccezioni:

a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia al cervo è consentita dal 1° novembre; la caccia al capriolo si chiude il 1° novembre e quella agli altri ungulati ed alla selvaggina stanziale protetta si chiude la seconda domenica di novembre;

b) la caccia da appostamenti temporanei, anche con l'uso di richiami vivi e di zimbelli, è consentita soltanto ad alaudidi e motacillidi dal 1° ottobre alla seconda domenica di novembre, pure negli altri giorni settimanali, con esclusione della zona faunistica delle Alpi e del venerdì, giornata di silenzio;

c) la caccia in forma vagante è altresì consentita nei giorni di giovedì, sabato e domenica nelle paludi, stagni, stoppie di riso, laghi e corsi di fiumi sino a venticinque metri dalla battigia:

fino al 28 febbraio, alla folaga e al germano;

fino al 31 marzo, anche con l'uso del cane, agli altri palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia;

d) la caccia da appostamenti fissi alle specie di cui alla lettera *c)* e negli stessi periodi di tempo è altresì consentita tutti i giorni della settimana, con esclusione del venerdì.

La caccia in qualsiasi forma dopo il 1° gennaio è vietata ad ogni altra specie di selvaggina migratoria ».

Art. 3.

L'art. 9 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 55, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I comitati provinciali della caccia possono limitare l'uso dei richiami vivi e limitare o vietare, su conforme parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, la caccia in talune zone ed anche per più di una specie di selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre e, per la zona faunistica delle Alpi, posteriormente alla penultima domenica di ottobre ».

Art. 4.

Il punto 5 dell'art. 8 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 55, è soppresso.

Al punto 1 dell'art. 8 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 55, le parole « terza domenica di settembre » sono sostituite con le parole « quarta domenica di settembre ».

Art. 5.

A parziale modifica dell'art. 11, lettera *a)*, della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 56, il termine entro il quale il competente comitato provinciale della caccia dovrà comunicare le decisioni sulla sospensione del tesserino al contravventore ed adempiere alle ulteriori incombenze previste, è fissato in novanta giorni anzichè in trenta giorni.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 43 dello statuto regionale e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 agosto 1976

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 giugno 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 3 agosto 1976, prot. 22202/8998).

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1976, n. 23.

Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive - Erogazione sotto forma di contributi diretti delle provvidenze previste dall'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9.

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 31 del 5 agosto 1976)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 8 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9, sono aggiunti i seguenti comma:

« In tutti quei casi in cui l'istituto mutuante prescelto non sia convenzionato per le finalità della presente legge, i contributi regionali in annualità potranno essere versati direttamente ai beneficiari, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui, oppure, ove tale modalità sia prevista negli atti di concessione dei mutui, direttamente agli istituti mutuanti a deconto delle rate di ammortamento dei mutui dovute dai mutuatari e per tutta la durata dell'ammortamento.

Qualora la durata del mutuo sia inferiore ad anni venti, le ulteriori annualità di contributo saranno corrisposte direttamente ai beneficiari ».

Art. 2.

Dopo l'art. 8 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9, è aggiunto il seguente art. 8-*bis*:

« Ai soggetti di cui al precedente art. 1 che non intendano o non possano ricorrere all'assunzione di mutui per la realizzazione delle opere, i contributi regionali previsti dall'art. 2, lettera *a)*, possono essere concessi, a domanda, nella forma di contributi diretti in annualità, per una durata non superiore ai venti anni. In tali casi, i contributi saranno versati direttamente ai beneficiari ».

Art. 3.

Norma transitoria

Al fine di consentire l'utilizzo delle somme stanziate nei bilanci regionali 1974 e 1975 per la concessione di contributi in annualità per la realizzazione di opere ed impianti sportivi, a norma della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9, ripartite dal consiglio regionale con delibera n. 758 del 23 aprile 1975, e non erogate a causa della mancata stipulazione dei relativi mutui, è autorizzata la trasformazione dei contributi medesimi, a richiesta degli interessati, in contributi diretti in annualità, nella forma e nei limiti di cui all'art. 8-*bis* della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9. Le relative domande debbono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il presidente della giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, dispone con propri decreti la trasformazione dei contributi a norma del precedente comma.

I beneficiari i quali non presentino la domanda di cui al precedente primo comma entro il termine ivi stabilito, e non dimostrino entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di concessione del contributo di cui all'art. 7 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9, di avere ottenuto la concessione del mutuo, decadono di diritto dal beneficio concesso.

La dichiarazione di decadenza dal beneficio concesso è pronunciata con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore da lui delegato.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 agosto 1976

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 luglio 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 4 agosto 1976, prot. 21402/9007).

LEGGE REGIONALE 4 *agosto* 1976, *n.* **24.**

Disposizioni modificative ed integrative alla legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, in materia di servizi sociali per anziani e 30 giugno 1974, n. 34, in materia di contributi per la realizzazione e la gestione di asili-nido e micro-nidi di enti locali.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 della legge 3 aprile 1974, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Si intende per assistenza domiciliare il complesso di prestazioni di aiuto domestico, di assistenza medica, infermieristica e sociale ed ogni altro intervento effettuati al domicilio dello anziano, per consentirgli un'esistenza autonoma in seno alla comunità di appartenenza.

Il servizio di assistenza domiciliare operante a livello di comune, di quartiere, di consorzio di comuni e di comunità montane, in collegamento con i comitati sanitari di zona, deve essere strutturato in modo da poter estendere le proprie prestazioni all'intera comunità, in relazione all'attuazione di un programma organico di servizi sociali.

I contributi regionali per l'assistenza domiciliare sono concessi agli enti di cui al precedente art. 4 sulla base dei piani di intervento presentati dagli stessi ai sensi dell'art. 12 della presente legge, tenuto conto dei seguenti elementi:

a) completezza e qualità delle prestazioni offerte;

b) numero degli utenti;

c) popolazione residente;

d) numero del personale rispetto agli utenti;

e) conformità ai modelli organizzativi previsti dalle norme regolamentari di cui al successivo art. 32.

La misura del contributo non può eccedere l'ottanta per cento della spesa prevista per ciascun ente.

Qualora dal rendiconto della spesa effettivamente sostenuta risulti che le somme erogate eccedono l'aliquota di contributo regionale che poteva essere attribuita a ciascun ente, la differenza viene considerata quale anticipazione sul contributo da erogare nell'anno successivo ».

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1975, n. 45, è abrogato; l'art. 8 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il servizio alloggi, inteso come alternativa alla sistemazione in complessi ricettivi a carattere comunitario, si attua assegnando a persone singole o a coniugi, in godimento gratuito od in locazione con canoni di favore, alloggi dei quali gli enti indicati nell'art. 4, abbiano la proprietà o la disponibilità a qualunque titolo. In via transitoria ed in attesa della realizzazione dei programmi di edilizia popolare e sociale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, i comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane possono, altresì, assegnare alle persone di cui al comma precedente sovvenzioni in conto canone di locazione.

I contributi regionali per il servizio alloggi per anziani sono di due tipi:

a) contributi annui per l'acquisto, per il riattamento e per la costruzione di alloggi, nella misura indicata al terzo comma del successivo art. 10;

b) concorso fino a L. 250.000 annue per il pagamento dei canoni di locazione, per spese di ordinaria manutenzione e per canoni di utenza telefonica e degli altri servizi pubblici fondamentali ».

Art. 3.

All'art. 22 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi:

« Con provvedimento della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono esclusi dal piano di riparto gli enti che non hanno presentato la documentazione predetta entro i termini di cui al comma precedente, nè hanno formalmente richiesto una proroga.

Qualora l'inizio dei lavori subisca ingiustificati ritardi per un periodo superiore ai due anni dalla data di emissione del decreto di concessione, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può disporre con proprio provvedimento la revoca dei contributi ».

Art. 4.

Dopo l'art. 22 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, è aggiunto il seguente art. 22-*bis*:

« I contributi, compresi nei piani di riparto di cui al precedente articolo, debbono essere finalizzati alla realizzazione degli standards previsti dalle norme regolamentari di cui al successivo art. 32 e, in caso contrario, sono revocati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione consiliare competente.

Il recupero dei contributi avviene ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

Art. 5.

La Regione è autorizzata a garantire mediante fidejussione i mutui che i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane ed altri enti pubblici locali contraggono per le opere edilizie ammesse a contributo regionale ai sensi della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, qualora gli enti medesimi non possano fornire in tutto o in parte le garanzie richieste dagli istituti finanziatori.

La fidejussione può essere concessa relativamente ai mutui che gli stessi enti contraggano per opere ammissibili ai contributi di cui alla citata legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, e iniziative prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La fidejussione è concessa con deliberazione della giunta regionale su domanda dell'ente interessato e si estende a tutti gli oneri di ammortamento del mutuo per capitale ed interessi, nonchè ad ogni spesa ed onere accessorio e ad eventuali interessi di mora, sino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di lire 2 miliardi.

Art. 6.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'art. 5 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 e successivi viene istituito al titolo I, sezione V, rubrica 3, categoria VIII, il cap. 153302, con la denominazione « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale su mutui contratti da enti locali territoriali e da altri enti pubblici locali per il finanziamento delle opere edilizie di cui alla legge regionale 3 aprile 1974, n. 16 (spese obbligatorie) » e con la dotazione di lire 20 milioni.

Il predetto cap. 153302 viene incluso nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, relativo a « spese obbligatorie e d'ordine ».

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato, si provvede mediante riduzione per altrettanto importo della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritti al cap. 183102 del bilancio regionale 1976.

Art. 7.

L'art. 5 della legge regionale 30 giugno 1974, n. 34 « Contributi regionali ai comuni e loro consorzi per la realizzazione e la gestione di asili-nido e micro-nidi e modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39 » è abrogato e sostituito dal seguente:

« I contributi di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 sono concessi in annualità costanti, nella misura del cinque per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un periodo non superiore ai venti anni. Nel quadro della politica programmatoria della Regione tali contributi sono concessi a comuni o a consorzi di co-

muni in precarie condizioni finanziarie e sono cumulabili con i contributi in conto capitale di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1, nonchè con i contributi integrativi di cui al successivo art. 6, per spese di costruzione, acquisto e arredamento».

Art. 8.

L'art. 6 della legge regionale 30 giugno 1974, n. 34, è abrogato e sostituito dal seguente:

«I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, possono essere utilizzati ad integrazione dei contributi già disposti nel biennio precedente, ove si renda necessario l'adeguamento per l'aumento dei costi di costruzione degli asili-nido.

Nel quadro della programmazione regionale, ai comuni ed ai consorzi di comuni in precarie condizioni finanziarie, possono essere concessi contributi speciali della Regione ad integrazione di quelli assegnati ai sensi dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e dell'art. 1 della presente legge per spese di costruzione, acquisto e riattamento nella misura massima di lire sessanta milioni e per spese di gestione nella misura massima di lire venticinque milioni, in rapporto alla capienza ricettiva dell'asilo-nido.

L'integrazione del finanziamento di cui ai precedenti commi si intende accordata ai comuni ed ai loro consorzi compresi nei piani 1974-75, approvati dal consiglio regionale ai sensi della legge regionale 30 giugno 1974, n. 34».

Art. 9.

I comuni e i consorzi di comuni inclusi nel piano degli asili-nido per l'anno 1973, che non abbiano presentato domanda per i contributi straordinari ai sensi e nei termini di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24, e che intendano richiedere il finanziamento per la realizzazione della struttura secondo i modelli-tipo di edilizia standardizzata ovvero secondo propri progetti esecutivi, possono inoltrare domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettendo alla giunta regionale le delibere concernenti l'approvazione dei progetti esecutivi, recanti l'impegno al rimborso ai sensi degli articoli 11 e 34 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24.

Art. 10.

Sulla base delle delibere pervenute a norma dell'articolo precedente, la giunta regionale, previo parere della commissione tecnico-amministrativa regionale, approva entro i successivi trenta giorni il piano di assegnazione dei contributi straordinari che vengono determinati tenuto conto dei limiti di cui allo art. 2, secondo comma e all'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24.

Per la realizzazione degli asili-nido mediante il ricorso alla edilizia standardizzata la giunta regionale, nell'ambito dei progetti-tipo prescelti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24, è autorizzata a stipulare con le stesse ditte aggiudicatarie ed alle stesse condizioni contrattuali approvate ai sensi dell'art. 1 della citata legge regionale contratti integrativi sino al soddisfacimento delle richieste presentate. Qualora la somma dei contributi ammissibili ecceda la disponibilità residua sui fondi stanziati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24, e successive modifiche, i singoli contributi saranno proporzionalmente ridotti entro i limiti delle disponibilità risultanti.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 agosto 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 5 *luglio 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del* 4 *agosto 1976, prot.* 20702/9008).

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1976, n. **25.**

Provvedimenti regionali di primo intervento a favore delle popolazioni colpite da fuoriuscita di sostanze tossiche provenienti dallo stabilimento di Meda della società Icmesa.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le competenze statali in materia di interventi a seguito di disastri o calamità la giunta regionale è autorizzata ad adottare, sentiti gli enti locali interessati e prese le intese che si rendano opportune con il commissario del Governo, i provvedimenti urgenti per il primo intervento nelle zone colpite dalla fuoriuscita di sostanze tossiche proveniente dallo stabilimento di Meda della società Icmesa.

Art. 2.

Gli interventi regionali saranno attuati in via preferenziale tramite gli enti interessati.

Nelle provvidenze a favore di privati è data priorità ai residenti nelle zone colpite e soggetti a provvedimenti di evacuazione.

Degli interventi disposti la giunta regionale rende consuntivo periodico e analitico al consiglio regionale e dà comunicazione pubblica mediante il Bollettino ufficiale della Regione e affissione sugli albi dei comuni interessati.

Art. 3.

L'attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore a ciò espressamente delegato.

Art. 4.

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 che saranno iscritti su apposito fondo al quale potranno affluire le assegnazioni dello Stato, di altri enti, organizzazioni e privati.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione del cap. 182101 «Interessi passivi, mutui e prestiti a lunga scadenza» iscritti allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976. Nel medesimo stato di previsione al titolo I, sezione V, rubrica 4ª, sottorubrica 4, è istituito il cap. 154202, cat. 3, con la denominazione «Fondo per interventi nelle zone colpite dall'inquinamento da gas tossico proveniente dallo stabilimento Icmesa di Meda» e con la dotazione di L. 500.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazioone nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 agosto 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 2 *agosto 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del* 4 *agosto* 1976, *prot.*. 22802/9011).

(9977)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1976, n. 35.

Provvidenze per il potenziamento e lo sviluppo delle imprese artigiane singole, associate e consorziate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 1° *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Le provvidenze di cui alla presente legge sono dirette per il quinquennio 1976-80 a favorire il potenziamento e lo sviluppo delle imprese artigiane singole, associate o consorziate.

Titolo I

CREDITO DI ESERCIZIO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE SINGOLE, ASSOCIATE O CONSORZIATE

Art. 2.

Tipo di provvidenze

La Regione concorre al pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio, effettuate dalle imprese artigiane singole, associate o consorziate, per l'acquisto di materie prime e di quant'altro necessario alla normale gestione aziendale.

Art. 3.

Quota interesse a carico beneficiario

Il tasso di interesse da porre a carico delle imprese artigiane è pari al 50 per cento di quello stabilito nelle convenzioni di cui all'articolo successivo, e comunque non superiore al 7 per cento.

Art. 4.

Convenzioni con istituti bancari

Ai fini del concorso regionale sul pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio a favore delle imprese artigiane, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito artigiano.

Nella convenzione dovrà essere previsto tra l'altro:

a) la misura globale del tasso di interesse;

b) le modalità di erogazione dei prestiti concessi;

c) le modalità di pagamento dei ratei da parte dei beneficiari dei prestiti, il cui rimborso non potrà avere inizio prima che siano scaduti sei mesi dall'effettiva erogazione, e la durata di ogni singola operazione di prestito che non potrà superare i 24 mesi dal momento stabilito per il rimborso della prima rata;

d) la misura del prestito concedibile, che non potrà superare lire 7 milioni, elevabile fino a lire 20 milioni, per le cooperative ed i consorzi artigiani;

e) le modalità e la misura massima del rischio da coprire, in relazione al mancato rientro, parziale o totale, del prestito accordato;

f) le garanzie sussidiarie che dovrà prestare la Regione per le perdite che gli istituti di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Titolo II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI ARTIGIANI

Art. 5.

Tipo di provvidenze

Per favorire il potenziamento e lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi artigiani, la Regione concorre alla realizzazione dei loro programmi di investimento attinenti alla costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine e attrezzi, con contributi in conto capitale e in conto interesse.

Il finanziamento può anche riguardare le spese effettuate dal 1° gennaio 1976.

Per le operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge le domande debbono essere presentate all'amministrazione provinciale competente per territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

Misura delle provvidenze

Il contributo in conto capitale non potrà superare il 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile di cui al successivo art. 7 e in ogni caso non potrà eccedere la misura massima di lire 20 milioni.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi è determinato in misura tale che a carico della cooperativa o del consorzio rimanga il tasso di cui al precedente art. 3.

Art. 7.

Fido massimo concedibile e durata del finanziamento

L'ammontare complessivo del mutuo che può essere concesso ad ogni singolo richiedente, con il beneficio delle provvidenze regionali, non può superare i 100 milioni di lire per una durata massima di 10 anni se il mutuo è destinato alla costruzione, ampliamento e ammodernamento del laboratorio, e per un massimo di 6 anni se il mutuo è destinato all'acquisto di macchine ed attrezzi.

Art. 8.

Convenzioni con gli istituti bancari

Ai fini del concorso regionale nel pagamento degli interessi la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito artigiano.

Nella convenzione dovrà essere tra l'altro previsto:

a) la misura del tasso d'interesse;

b) le modalità di erogazione dei mutui e di pagamento dei ratei da parte dei beneficiari;

c) le modalità per l'erogazione agli istituti di credito della quota interessi a carico della Regione.

Titolo III

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

Art. 9.

Tipo di provvidenze

La Regione concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia, già costituite o che si costituiranno nella Regione, versando un contributo pari alla quota di capitale sociale versato dai soci.

Art. 10.

Intervento a favore di cooperative già esistenti

Per le cooperative già costituite ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione corrisponderà il contributo solo per le nuove quote di capitale sociale effettivamente versate dai soci, in epoca successiva al primo aprile 1972, diminuite del numero delle quote relative ai recessi.

Art. 11.

Modalità di costituzione

Per ottenere il contributo di cui all'art. 9 le cooperative devono essere costituite e regolate secondo uno statuto conforme allo statuto tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959, intendendosi sostituita all'amministrazione dello Stato la Regione, e salvo le modifiche di cui appresso:

a) il comma secondo dell'art. 31 è soppresso;

b) il primo comma dell'art. 38 è così modificato: « Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti ».

Il contributo verrà corrisposto alle cooperative che abbiano almeno 50 soci e un capitale sociale formato da quote dell'importo minimo di L. 10.000 ciascuna effettivamente versate.

Art. 12.
Adeguamento dello statuto tipo

All'atto della presentazione della domanda per la concessione dei contributi di cui all'art. 9 della presente legge, le cooperative artigiane di garanzia che non abbiano ancora provveduto a modificare lo statuto, ai sensi del precedente articolo, dovranno uniformarsi a tali disposizioni, nel termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il contributo potrà essere concesso solo dopo la presentazione della documentazione relativa all'avvenuta uniformazione alle disposizioni di cui all'anzidetto art. 11.

In ogni caso entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, i membri del consiglio di amministrazione e il membro del collegio sindacale delle cooperative artigiane, di nomina del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno considerati decaduti.

Art. 13.
Credito di esercizio

Sulle operazioni bancarie di credito di esercizio, che saranno effettuate dalle imprese artigiane, con la garanzia delle cooperative artigiane di garanzia, la Regione concede un contributo in misura tale che a carico delle imprese artigiane resti il tasso previsto per le imprese singole e associate dalla presente legge.

Art. 14.
Convenzioni

Ai fini del concorso regionale sul pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di cui al precedente art. 13, la giunta regionale stipula apposite convenzioni con le cooperative artigiane di garanzia e gli istituti di credito.

Nella convenzione tra l'altro dovrà essere stabilito la misura del tasso di interesse e la misura del prestito concedibile che comunque non potranno essere superiori agli importi previsti dalle lettere *a*) e *d*) del precedente art. 4, nonché le modalità di erogazione dei prestiti e la loro durata.

Titolo IV

PROVVIDENZE PER FAVORIRE L'ASSOCIAZIONISMO TRA GLI ARTIGIANI

Art. 15.
Finalità

La Regione contribuisce, con contributi a fondo perduto, alle spese generali di esercizio e di avviamento, riferite al primo anno di attività, comprese quelle per l'acquisto di mobili, attrezzi e macchine, sostenute dai consorzi e dalle cooperative, costituiti ai sensi di legge, tra imprese artigiane iscritte all'albo, per la produzione, per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori, per la gestione comune di servizi e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese associate.

Art. 16.
Entità del contributo

I contributi previsti dal precedente art. 15 sono accordati in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino ad un massimo di 3 milioni di lire

Titolo V

PARTE COMUNE

Art. 17.
Delega di funzioni

Le funzioni amministrative di cui ai titoli I, II, III e IV della presente legge, sono delegate alle amministrazioni provinciali di Perugia e Terni comprese quelle appresso indicate, in materia di cooperative di garanzia:

1) l'autorizzazione alle cooperative alla accettazione di contributi di enti pubblici e privati, quando l'accettazione medesima comporti la modifica di norme dello statuto, ai sensi dell'art. 35, lettera *b*), dello statuto tipo;

2) la facoltà di disporre della destinazione delle somme disponibili in seguito alla liquidazione della società, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, dello statuto tipo;

3) l'approvazione delle eventuali modifiche dello statuto.

Art. 18.
Funzioni di indirizzo

Il consiglio regionale, all'inizio di ogni esercizio, sentita la commissione consultiva regionale di cui al comma successivo, determinerà le priorità di intervento, in relazione agli indirizzi programmatici generali, ai settori, alle categorie e ai territori che più necessitano di provvidenze.

La commissione consultiva regionale, costituita con decreto del presidente della giunta regionale è composta dal presidente della giunta regionale o suo delegato che la presiede, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni artigiane effettivamente operanti nella Regione, da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni provinciali e da un rappresentante della commissione regionale per l'artigianato, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

L'amministrazione provinciale stabilirà, per i singoli titoli della presente legge, le modalità sia per la presentazione delle domande — determinando altresì la documentazione necessaria — che per la concessione delle provvidenze e l'erogazione dei contributi, nonché per evitare cumulo di finanziamenti per lo stesso programma di investimenti, con altre leggi nazionali o regionali.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al titolo II dovranno tenersi in particolare considerazione quelle iniziative suscettibili di favorevoli sviluppi nelle economie della zona; per la concessione dei contributi di cui al titolo IV dovranno privilegiarsi le iniziative che possano concorrere al potenziamento del settore artigiano, tenuto conto altresì del numero dei soci.

Ai contributi di cui al titolo II potranno accedere i consorzi costituiti almeno tra venti aziende artigiane e i cui statuti contengano i princìpi della mutualità.

In deroga a quanto stabilito al terzo comma del presente articolo le aziende artigiane socie di cooperative di garanzia, potranno accedere anche alle provvidenze di cui al titolo primo.

In ogni caso la concessione dei contributi da parte delle amministrazioni provinciali dovrà avvenire con il concorso delle categorie interessate.

Art. 19.
Revoca delle provvidenze

Le provvidenze di cui alla presente legge qualora i contributi in conto capitale o i prestiti di esercizio non vengano utilizzati entro i termini stabiliti dall'amministrazione provinciale nel provvedimento di concessione ovvero utilizzati per fini diversi, dovranno, previa contestazione, essere revocati dalla stessa amministrazione provinciale.

Art. 20.
Ripartizione delle disponibilità finanziarie

I mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione per l'attuazione della presente legge e per gli importi, per ciascun titolo, successivamente specificati, verranno annualmente accreditati alle amministrazioni provinciali di Perugia e Terni nella misura rispettivamente del 70 e 30 per cento.

Art. 21.
Rendiconto

Le amministrazioni provinciali sono tenute a presentare semestralmente alla Regione il rendiconto finanziario sulle singole operazioni effettuate nel corso del semestre, corredate dalla documentazione ad esse relativa e, alla fine di ogni anno solare, una relazione illustrativa dell'attività svolta con particolare riguardo agli effetti economico-produttivi che le provvidenze siano suscettibili di determinare.

Art. 22.
Rapporti finanziari tra la Regione e le province

I rapporti finanziari tra la Regione e le province di Perugia e di Terni relativi al rimborso delle spese, ivi comprese quelle di carattere generale, che queste incontreranno nello svolgimento delle funzioni delegate, verranno regolati con apposite convenzioni.

La Regione in ogni caso corrisponderà alle province di Perugia e Terni un contributo per ogni pratica espletata nella misura non superiore al 5 per cento della somma erogata a titolo di concorso sugli interessi per le operazioni di prestito, ovvero per quelle concernenti la concessione in conto capitale.

Titolo VI

Art. 23.

Autorizzazione di spesa

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio finanziario dell'esercizio 1976, le seguenti spese:

a) per gli interventi previsti al titolo I lire 400 milioni, con imputazione al cap. 2920;

b) per gli interventi previsti al titolo II lire 250 milioni di cui:

1) lire 100 milioni per contributi in conto capitale, con imputazione al cap. 4570 la cui denominazione è così modificata « Contributi in conto capitale alle cooperative ed ai consorzi artigiani per la costruzione, l'ampliamento e ammodernamento dei laboratori compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi »;

2) lire 150 milioni — quale limite di impegno — per contributi in conto interessi così ripartiti:

50 milioni sui mutui destinati alla costruzione, ampliamento ed ammodernamento dei laboratori;

100 milioni sui mutui destinati all'acquisto di macchine ed attrezzi,

con imputazione al cap. 4571 di nuova istituzione denominato « Contributo sui mutui contratti dalle cooperative e consorzi artigiani per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi ».

Le annualità da iscrivere nei bilanci regionali in dipendenza dei predetti limiti di impegno sono così ripartiti:

lire 150 milioni per gli esercizi dal 1976 al 1981;
lire 50 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1985;

c) per gli interventi previsti al titolo III lire 100 milioni di cui:

lire 40 milioni per le operazioni di cui agli articoli 9 e 10, con imputazione al cap. 4572 di nuova istituzione denominato « Contributi in conto capitale a favore di cooperative artigiane di garanzia »;

lire 60 milioni per le operazioni di cui all'art. 13, con imputazione al cap. 2921 di nuova istituzione denominato « Contributi per il pagamento degli interessi sul credito di esercizio alle imprese artigiane aderenti a cooperative artigiane di garanzia »;

d) per gli interventi previsti al titolo IV:

lire 50 milioni con imputazione al cap. 4573 di nuova istituzione denominato « Contributo regionale in conto capitale per favorire l'associazionismo tra gli artigiani »;

e) per le spese di gestione della delega da parte delle amministrazioni provinciali lire 40 milioni con imputazione al cap. 2940.

Le garanzie sussidiarie di cui al precedente art. 4, secondo comma, lettera *f)*, saranno assicurate con il fondo costituito con la legge regionale 30 agosto 1973, n. 34.

Alla spesa di lire 690 milioni prevista per l'anno 1976, alle precedenti lettere *a)*, *b)*, punto 1), *c)*, *d)* ed *e)*, si farà fronte con il netto ricavo di un mutuo che la giunta regionale e autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario e da ammortizzare in non più di 30 anni. L'onere per l'ammortamento del mutuo — da imputare al cap. 4710 — calcolato in annue lire 105 milioni farà carico ai bilanci regionali dal 1977 al 2006.

La spesa sarà iscritta in bilancio e vincolata a favore dell'istituto mutuante ed è dichiarata obbligatoria a tutti gli effetti.

Ad essa si farà fronte con il presumibile incremento della quota del fondo comune di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, integrata con legge 10 maggio 1976, n. 356.

All'onere di lire 150 milioni di cui al precedente punto 2) della lettera *b)* sarà fatto fronte, per l'anno 1976, con corrispondente riduzione del cap. 4680, con riferimento al punto n. 14 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1976.

Le assegnazioni dei fondi per gli anni successivi ed i relativi mezzi di copertura saranno stabiliti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 24 agosto 1976

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 luglio 1976 (atto n. 272) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 23 agosto 1976.

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1976, n. **36.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 18 maggio 1976, n. 378, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 16 aprile 1976, n. 18, per il prelevamento di L. 30.546.837 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 1° *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 18 maggio 1976, n. 378, concernente il prelevamento di L. 30.546.837 dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 3120 del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 24 agosto 1976

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 luglio 1976 (atto n. 273) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 23 agosto 1976.

(10149)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. **33.**

Controllo delle mastiti bovine per il miglioramento della produzione igienica del latte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 104 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna assegna carattere di continuità agli interventi disposti con legge 27 dicembre 1973, n. 49, diretti a contribuire all'attuazione di piani per il controllo delle mastiti sub-cliniche dei bovini, al fine di migliorare la produzione igienica del latte.

Art 2.

Per i fini indicati dall'art. 1, la regione Emilia-Romagna assegna contributi alle amministrazioni provinciali, ad altri enti pubblici e privati e ad associazioni e cooperative di produttori, comunque coordinati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio, che intendano proseguire o promuovere piani a carattere volontario, su scala provinciale o interprovinciale, per il controllo delle mastiti sub-cliniche dei bovini.

I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi fino ad un massimo del settanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per ciascun capo sottoposto a controllo, nonchè per l'acquisto di attrezzature, qualora non siano già disponibili, necessarie ad allestire eventuali nuovi laboratori provinciali presso sezioni zooprofilattiche competenti per territorio o per potenziarli.

L'assessore regionale alla sanità e igiene, d'intesa con l'assessore regionale all'agricoltura, provvede a fornire agli enti ed alle associazioni di cui al primo comma del presente articolo le indicazioni tecniche, metodologiche e organizzative necessarie per la predisposizione dei piani e per l'allestimento dei laboratori e indica i servizi minimi che devono essere resi agli allevatori, secondo le direttive di carattere generale emanate dal Ministero della sanità.

Art. 3.

I piani di cui all'articolo precedente sono presentati alla giunta regionale corredati dal parere di comitati provinciali o interprovinciali per le mastiti, nominati dalle amministrazioni provinciali competenti e composti dagli assessori provinciali interessati, da tecnici, da rappresentanti delle categorie interessate, nonchè dai veterinari provinciali, dai capi degli ispettorati agrari provinciali, dai direttori delle sezioni zooprofilattiche e da un rappresentante delle facoltà di medicina veterinaria, là dove esse esistano.

Tali comitati esprimono periodicamente una valutazione tecnica sull'andamento e sui risultati dei piani e la trasmettono alla giunta regionale.

Art. 4.

La giunta regionale, sentito il parere delle commissioni consiliari « Sanità e sicurezza sociale » e « Attività produttive », con propria deliberazione determina la spesa ammissibile per capo, approva i piani di cui all'art. 2 e stabilisce l'ammontare dei contributi da assegnare agli enti gestori dei piani stessi.

I contributi sono erogati sulla base di specifica documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute.

Nel caso che i piani siano gestiti da organizzazioni o enti diversi dalle amministrazioni provinciali la documentazione deve essere vistata dall'amministrazione provinciale interessata.

La giunta regionale, a richiesta degli enti gestori dei piani di controllo delle mastiti sub-cliniche dei bovini, può concedere anticipi fino ad un massimo del 50 % del contributo deliberato.

Art 5.

Le amministrazioni provinciali, gli enti, le cooperative e le associazioni di cui all'art. 2 si avvalgono, ai fini della promozione dei piani, della collaborazione degli uffici dei veterinari provinciali e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Trasmettono sistematicamente all'assessore regionale alla sanità e igiene i dati relativi ai piani in corso di attuazione.

La giunta regionale esercita la vigilanza tecnica sulle fasi di attuazione dei piani.

Art. 6.

I contributi previsti dall'art. 2 sono altresì concessi alle amministrazioni provinciali, ad altri enti pubblici e privati e ad associazioni e cooperative di produttori, comunque coordinati dalle amministrazioni provinciali competenti, che, nel corso dell'anno 1975, abbiano attuato piani di controllo delle mastiti sub-cliniche dei bovini, in prosecuzione di quelli promossi negli anni precedenti ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 49.

Art. 7.

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 400.000.000.

All'onere di L. 400.000.000 l'amministrazione regionale provvede mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 75200, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 5 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976. La copertura finanziaria della spesa è garantita da quota parte della assegnazione statale spettante alla regione Emilia-Romagna in applicazione dell'art. 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 8.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 32600. — Fondo per l'attuazione di piani per il controllo delle mastiti bovine e per il miglioramento della produzione igienica del latte (titolo 1 - sezione IV - rubrica 5ª - categoria 4ª) L. 400.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L. 400.000.000

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 agosto 1976

p. Il presidente
L'assessore: SANTINI

(9841)

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. **34**.

Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1975, n. 30 « Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla regione Emilia-Romagna ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 105 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 6 della legge 14 maggio 1975, n. 30, sono soppresse le parole: « Il rimborso è erogato nella misura stabilita dall'art. 4 ».

Al suddetto art. 6 sono aggiunti i seguenti commi:

« La somma da rimborsare ai sensi del secondo comma è determinata in un ammontare complessivo pari alla metà della spesa per cure effettivamente sostenute e documentate; in ogni caso non può essere inferiore alla misura stabilita dall'art. 4.

In aggiunta all'importo di cui sopra, può essere accordata, con deliberazione della giunta regionale, in relazione alle condizioni economiche del richiedente, una integrazione fino ad un

ammontare complessivo pari al settanta per cento della suddetta spesa per cure, quando esse consistano in interventi di altissima chirurgia non elencati negli allegati *A*) e *B*) del decreto ministeriale 24 gennaio 1963.

L'ammontare del rimborso, tenuto anche conto dell'eventuale integrazione di cui al comma precedente, non può comunque superare una cifra massima, che la giunta regionale determina in via generale e preventiva ».

Art. 2.

All'art. 7 della legge 14 maggio 1975, n. 30, la congiunzione « e » tra gli avverbi « adeguatamente » e « tempestivamente » è sostituita dalla disgiuntiva « o ».

Art. 3.

Al sesto comma dell'art. 9 della legge 14 maggio 1975, n. 30, sono soppresse le parole: « In tal caso, si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 4 » e sono aggiunte, di seguito, le seguenti disposizioni: « E' parimenti convalidato, sempre dopo che sia stato eseguito l'accertamento suddetto, il ricovero notificato oltre le ventiquattro ore, ma, in tal caso, la convalida non si estende al periodo precedente la notificazione. Il ricovero tardivo può essere tuttavia interamente convalidato, in via del tutto eccezionale, con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato il ritardo della notificazione e delle condizioni economiche del paziente o della sua famiglia quando il ricovero stesso abbia avuto esito letale ovvero per esso siano state sostenute spese di rilevante entità ».

Al suddetto sesto comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi di convalida del ricovero, ai sensi del precedente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 4 ».

Art 4.

L'art. 26 della legge 14 maggio 1975, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della giunta regionale decide sulla richiesta di ammissione di cui al precedente art. 25.

Qualora ritenga necessari, in relazione a singoli casi, più approfondite valutazioni tecniche o accertamenti specialistici, affida l'esame della richiesta alla direzione sanitaria di un ente ospedaliero della Regione, presso il quale siano istituiti divisioni, sezioni o servizi della medesima specialità della prestazione per la quale si richiede il ricovero all'estero o, in mancanza, di materia equivalente o affine o di materia generale che la comprenda.

La direzione provvede all'esame della richiesta facendo eseguire i necessari accertamenti diagnostici dai servizi dipendenti dall'ente ospedaliero.

Quando il presidente della giunta regionale ritiene che le esigenze diagnostico-terapeutiche possono essere adeguatamente o tempestivamente soddisfatte presso luoghi di cura ubicati nel territorio nazionale, ne dà comunicazione all'interessato, restituendo la documentazione e indicando gli ospedali, ovvero gli istituti, enti o case di cura private idonei a prestare l'assistenza ospedaliera ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 27 della legge 14 maggio 1975, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della giunta regionale decide sul ricorso in opposizione, sentito un collegio medico composto da un medico designato dall'interessato contestualmente al ricorso stesso o, comunque, entro il termine indicato dal precedente comma, da un collaboratore medico regionale addetto al servizio dell'assessorato alla sanità e igiene che ha istruito la pratica ovvero, nel caso di cui all'art. 25, secondo comma, da un medico dirigente della direzione sanitaria cui è stato affidato l'esame della richiesta, e da un medico ospedaliero o universitario in servizio presso ospedali, cliniche o istituti universitari di ricovero e cura della Regione, esperto nella materia relativa alla prestazione richiesta, nominato dal presidente della giunta regionale ».

Il quinto comma del suddetto art. 27 è sostituito dal seguente:

« Se il ricorso in opposizione è respinto, si applicano le disposizioni del precedente art. 26, ultimo comma ».

Art. 6.

L'art. 28 della legge 14 maggio 1975, n. 30, è sostituito dal seguente:

« La somma da rimborsare ai sensi dell'art. 7 è determinata in un ammontare complessivo pari alla metà della spesa globale per viaggio e soggiorno, anche di eventuali accompagnatori, e per cure effettivamente sostenute e documentate.

In aggiunta al rimborso di cui al primo comma, può essere accordata con deliberazione della giunta regionale, in relazione alle condizioni economiche del richiedente e della sua famiglia, una integrazione fino ad un ammontare complessivo pari al settanta per cento della spesa globale di cui al primo comma quando le cure siano consistite in interventi di altissima chirurgia non elencati negli allegati *A*) e *B*) del decreto ministeriale 24 gennaio 1963.

L'ammontare del rimborso, tenuto conto anche dell'integrazione di cui al comma precedente, non può comunque superare una cifra massima, che la giunta regionale determina annualmente in via generale e preventiva ».

Art. 7.

Alla legge 14 maggio 1975, n 30, è aggiunto il seguente:

Art. 28-*bis* - *Anticipazione.* — Quando ricorrono condizioni economiche particolarmente disagiate del richiedente e della sua famiglia e le spese previste per il viaggio e le cure siano molto elevate, la giunta regionale, con propria deliberazione, può accordare una anticipazione sulla somma da rimborsare ai sensi del primo comma dell'art. 28.

L'anticipazione non può superare l'ottanta per cento della metà della spesa globale documentalmente preventivata per viaggio o soggiorno, anche di eventuali accompagnatori, e per cure, e, in ogni caso, non potrà essere superiore ai due terzi della cifra massima annualmente determinata dalla giunta regionale a norma dell'ultimo comma dell'art. 28.

Se in sede di conguaglio risulta che la somma anticipata sia superiore a quella da rimborsare, la giunta regionale deve ripetere quanto indebitamente pagato.

Art. 8.

L'art. 34, primo comma, sub *b*), della legge 14 maggio 1975, n. 30, è sostituito dal seguente:

b) « di residenza degli aventi diritto di cui è stato autorizzato il ricovero, quando trattasi di ricoveri all'estero o in regime di assistenza indiretta, ivi compresi i ricoveri in situazioni di emergenza ai sensi dell'art. 9, commi quinto e sesto. Restano tuttavia di competenza della giunta regionale le funzioni concernenti adempimenti contabili relativi ai rimborsi di cui allo art. 6 e all'art. 28, quando ricorrono le condizioni da essi stabilite per corrispondere anche le integrazioni ».

Al suddetto art. 34 sono altresì aggiunti i seguenti commi:

« E' tuttavia facoltà del consiglio regionale attribuire il compito del pagamento ai presidenti dei consorzi per i servizi sanitari e sociali convenzionati, in qualità di funzionari delegati, ai sensi dell'art. 2 del regolamento regionale 3 giugno 1975, n. 40 "per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati".

Spetta alla giunta regionale di stabilire, con proprio atto, l'entità e la periodicità degli accreditamenti da effettuarsi ai funzionari delegati ».

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 agosto 1976

p. Il presidente
L'assessore: SANTINI

(9842)

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 35.

Disposizioni integrative della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30 « Costituzione e funzionamento delle comunità montane in applicazione della legge dello Stato 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna », e della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6 « Istituzione del circondario di Rimini ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 106 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allorché i consigli delle comunità montane, ai sensi dello art. 14 della legge 31 gennaio 1975, n. 12, esercitano le funzioni proprie dei comitati comprensoriali, ad essi partecipano, in deroga all'art. 8 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, tre rappresentanti eletti con voto limitato dal consiglio provinciale. Ove, per intervenuta variazione di delimitazione di zona omogenea ai sensi dell'art. 4 della legge 17 agosto 1973, n. 30, la comunità montana sia compresa nel territorio di più provincie, il numero dei rappresentanti può essere elevato a sei. In tal caso, il consiglio regionale provvede alla determinazione del numero dei rappresentanti da attribuire a ciascuna provincia.

Art. 2.

In deroga all'art. 8 della legge 17 agosto 1973, n. 30, gli statuti delle comunità montane hanno la facoltà di disporre che sia ridotto il numero dei rappresentanti assegnati a ciascun comune, in modo che i consigli delle comunità siano composti da un numero di membri non superiore a ottanta.

Resta salva l'approvazione, da parte del consiglio regionale, della variazione di statuto prevista dall'art. 3 della legge sopra citata.

Art. 3.

Il comitato circondariale di Rimini, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6 e dallo art. 16 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, agisce ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della predetta legge regionale n. 12.

La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 26 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, si applica anche al comitato circondariale di Rimini.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 agosto 1976

p. Il presidente
L'assessore: SANTINI

(9843)

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 36.

Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero-caseario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 107 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di favorire il processo di ristrutturazione e unificazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero-caseario.

Art. 2.

I benefici previsti dalla presente legge sono destinati alle cooperative di produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici e lattiero-caseari e loro consorzi, che attuano programmi di ristrutturazione e unificazione di più organismi.

Art. 3.

Con i programmi di ristrutturazione e unificazione aziendale le cooperative dovranno dimostrare di raggiungere dimensioni economiche ottimali, tali da garantire adeguati redditi ai produttori.

La giunta regionale provvede all'approvazione dei programmi, su conforme parere della competente commissione consiliare, e alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge.

Art. 4.

Alle cooperative di cui al precedente art. 2, che attuano programmi di razionalizzazione del settore zootecnico mediante processi di ristrutturazione e di aggregazione, da realizzarsi anche attraverso acquisti di impianti esistenti o costruzione di nuovi impianti, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa ammessa, elevabile al 50% per le zone montane.

La giunta regionale può inoltre concedere, per l'intera differenza fra la spesa ammessa ed il contributo di cui al precedente comma, un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento, della durata massima di anni venti, contratti ai termini dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. Il concorso regionale è pari alla differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso agevolato. La misura del tasso agevolato e del tasso di riferimento sarà quella stabilita, per interventi analoghi, dalle leggi statali in vigore.

Art. 5.

Alle cooperative di cui all'art. 2 della presente legge che abbiano proceduto ad effettuare investimenti fissi con inizio in data successiva al 1° aprile 1972, la giunta regionale può concedere i benefici di cui al secondo comma del precedente art. 4, sempre che si verifichino le condizioni di cui al primo comma dell'art. 3.

L'ammontare del mutuo va commisurato all'intera spesa sostenuta e documentata dalla cooperativa per la realizzazione dell'impianto, ivi compresi i macchinari fissi ad esso connessi, dedotti gli eventuali contributi in conto capitale e mutui agevolati accordati, per gli stessi scopi, dalla comunità economica europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici.

Art. 6.

I mutui di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario di garanzia », di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Per l'esercizio 1976 sono autorizzate:

la spesa di L. 1.500.000.000 per i contributi di cui all'art. 4, primo comma;

un limite di impegno di L. 220.000.000 per i conntributi di cui all'art. 4, secondo comma, e art. 5, della durata di ventidue anni, le cui due prime annualità sono destinate alla copertura degli oneri di preammortamento. Con successive leggi regionali sarà provveduto al rifinanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, anche in relazione alle disponibilità che deriveranno dalle quote che verranno assegnate alla Regione in base al piano zootecnico quadriennale, di cui al d.d.l. 1638 - Senato.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976, l'amministrazione regionale fa fronte come segue:

a) quanto alle spese per i contributi in conto capitale di cui al primo comma dell'art. 4, mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 dotato di uno stanziamento di L. 1.500.000.000 ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 75200 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce 1 dell'elenco n. 5 annesso al bilancio medesimo;

b) quanto al limite di impegno per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al secondo comma dello art. 4 e art. 5, mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 e dei bilanci successivi fino al 1997 compreso, dotato di uno stanziamento di annue L. 220.000.000.

Per l'esercizio 1976, alla copertura della spesa di L. 220.000.000 l'amministrazione regionale provvede mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 75300 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma alla voce 1 dell'elenco n. 6 annesso al bilancio medesimo.

Art. 9.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 è apportata la seguente variazione:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 60610. — Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero-caseario. Contributi in conto capitale (c.n.i.) - (titolo II - sezione II - rubrica 10ª) .	L. 1.500.000.000
Cap. 60630. — Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero-caseario. Contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento (c.n.i.) - (titolo II - sezione II - rubrica 10ª) .	» 220.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione	L. 1.500.000.000
Cap. 75300 — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato a norma dello art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ovvero con i fondi aventi destinazione specifica attribuiti alla Regione da leggi speciali dello Stato .	» 220.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 agosto 1976

p. Il presidente
L'assessore: SANTINI

(9844)

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1976, n. **37**.

Assegnazione di fondi all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. S.p.a. per favorire l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 109 *del* 25 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire l'attività e lo sviluppo dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. S.p.a. in conformità ai programmi regionali, la regione Emilia-Romagna assegna all'Ente medesimo per l'esercizio finanziario 1976 la somma di L. 2.000.000.000.

Art. 2.

I fondi di cui al precedente articolo dovranno essere utilizzati per l'attuazione dei progetti operativi indicati nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1976 presentata dall'E.R.V.E.T. S.p.a. alla Regione a norma dell'art. 8 della legge regionale istitutiva 18 dicembre 1973, n. 44, nonchè per la esecuzione di specifici programmi che saranno affidati alla E.R.V.E.T. S.p.a. dalla Regione in attuazione di leggi regionali.

Al perseguimento delle finalità di cui al primo comma del presente articolo sono altresì destinate le autorizzazioni di spesa previste dalle leggi regionali 5 giugno 1975, n. 43 e 20 dicembre 1974, n. 56, per la parte non ancora utilizzata al momento della entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La erogazione dei fondi destinati a finanziare l'attività dell'E.R.V.E.T. S.p.a. è disposta di volta in volta, dalla giunta regionale secondo che l'assegnazione riguardi il finanziamento della normale attività istituzionale dell'Ente, la prestazione di servizi specifici a favore della Regione stessa o di terzi, enti, associazioni o privati, la esecuzione di opere o l'acquisto di beni.

L'E.R.V.E.T S.p.a. è tenuta a fornire per ognuna di tali assegnazioni il debito riscontro nelle forme di legge.

Art. 4.

All'onere complessivo di L. 2.000.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte con la istituzione sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 di un apposito capitolo dotato dello stanziamento di L. 2.000.000.000, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante lo storno di fondi dai seguenti capitoli di spesa concernenti accantonamenti di somme per oneri di interessi passivi su mutui non entrati in ammortamento nel corso del 1° semestre 1976:

cap. 10400 per L. 100.000.000;
cap. 27400 per L. 700.000.000;
cap. 27410 per L. 100.000.000;
cap. 27420 per L. 100.000.000;
cap. 29100 per L. 300.000.000;
cap 34910 per L. 700.000.000.

Art. 5.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 55100. — Contributo all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. S.p.a. per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali .	L. 2.000.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 10400. — Interessi e spese sui mutui per il finanziamento di interventi per il potenziamento delle strutture produttive zootecniche (legge regionale 16 maggio 1974, n. 17)	L. 100.000.000
Cap. 27400. — Interessi e spese sui mutui per il finanziamento di interventi per la forestazione nel territorio regionale (legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6)	» 700.000.000
Cap. 27410. — Interessi e spese sui mutui per il finanziamento di interventi di rimboschimento, ricostruzione boschiva e di sistemazione idraulico-forestale nel territorio regionale (legge regionale 6 luglio 1974, n. 25)	» 100.000.000
Cap. 27420. — Interessi e spese sui mutui per il finanziamento dell'acquisto e delle opere di rimboschimento dei terreni di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102: « Nuove norme per lo sviluppo della montagna » assistiti dal contributo statale in conto interessi (legge 3 dicembre 1971, n. 1102, art. 9)	» 100.000.000
Cap. 29100. — Interessi e spese sui mutui per il finanziamento di interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna (legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 e legge regionale 24 gennaio 1975, n. 5, art. 5)	» 300.000.000

Cap. 34910. — Interessi e spese sui mutui per il finanziamento della legge regionale 19 aprile 1975, n. 26, per la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue (legge regionale 6 aprile 1976, n. 13, art. 21) .	L.	700.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	2.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 agosto 1976

p. *Il presidente*: SANTINI

(9894)

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1976, n. **38.**

Istituzione del museo internazionale delle ceramiche di Faenza in museo di ente locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 110 *del* 25 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione di organici interventi nella materia di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14 gennaio 1972, il museo internazionale delle ceramiche di Faenza è istituito in museo di ente locale.

Il comune di Faenza succede in tutti i rapporti giuridici facenti capo al museo ai sensi dello statuto annesso al regio decreto 19 luglio 1912, n. 1083.

Art. 2.

Su proposta della giunta, il consiglio comunale di Faenza approva un regolamento in sostituzione dello statuto-programma annesso al regio decreto di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

E' concesso al museo internazionale delle ceramiche di Faenza un contributo annuo di lire 50 milioni a partire dal 1976 da iscriversi sul bilancio della regione Emilia-Romagna.

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione del precedente articolo si fa fronte, per l'anno 1976, mediante lo storno della somma di L. 50.000.000 dal cap. 06010: « Interventi a favore di biblioteche, musei, pinacoteche, collezioni artistiche e istituzioni, enti e comitati vari, ivi comprese l'organizzazione di mostre e manifestazioni varie » e la istituzione del cap. 06080: « Contributo annuale regionale al museo internazionale delle ceramiche di Faenza ».

Art. 5.

Variazioni di bilancio

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 06010. — Interventi a favore di biblioteche, musei, pinacoteche, collezioni artistiche ed istituzioni, enti e comitati vari, ivi comprese le organizzazioni di mostre e manifestazioni varie .	L.	50.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 06080. — Contributo annuale regionale al museo internazionale delle ceramiche di Faenza (c.n.i.) (titolo I - sezione 1ª - rubrica 14ª - categoria 4ª)	L.	50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 agosto 1976

p. *Il presidente*: SANTINI

(9895)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762490)